PROFESSIONE AVVOCATO

NUMERO 04 ANNO 2° **DICEMBRE 2009**

CONTENUTI

L'avvocatura soggetto costituzio-nale nella giurisdizione

Mediatori familiari e avvocati

L'insostenibile lentezza del processo civile

Prassi giudiziaria nell'ascolto del minore

La corte di giustizia vista da vicino

La nostra storia: Intervista all'Avvocato Antonino Aliquò

ALTRO

Buon compleanno

Idee per discutere

Recensione: Un eroe borghese

Dalla carta bollata al processo telematico

PEC

Polisweb







PAGINA	Sommario	R
[6]		
PA		
00	L'EDITORIALE	Tariff
03	Quale riforma per quale avvocato?	bonai n° 46)
	NOTIZIE DAL CONSIGLIO	11 40)
04	PEC	Profe
04	Polisweb	Perio
05	I numeri del Consiglio	degli
05 06	I nuovi iscritti al Consiglio Notizie dal Consiglio	7 111110
00	Wolleto dal consigno	Dirett
	L'OSPITE	Franc
07	L'avvocatura soggetto costituzionale nella	Comit
	giurisdizione	Moni
	OPINIONI A CONFRONTO	Danie
08	mia colpa mia colpa mia grandissima	Coord
	colpa	dell'C
09	Mediatori familiari e avvocati: lavoro in sinergia	Corra
10	nell'interesse del cliente	
10 12	L'insostenibile lentezza del processo civile Sui criteri di segnalazione alla Centrale dei Rischi	Corre Ange
12	Bancari Bancari	Allyc
		Hann
	EVENTI	Robei
13	Corte arbitrale europea: Convegno a Messina	Maur nino I
	DIRITTO E SALUTE	Antor
14	Avvocati: remate remate	Orazi
15	Legge 21 marzo 2005 n.55: "Poco sale	Moni
	e iodato!"	Ange Danie
		Danie
16	LA NOSTRA STORIA Ricordando l'Avvocato Teresio Correnti	Proge
16	Intervista all'Avvocato Antonino Aliquò	Autor
70	intorviota any two data y into initro y inque	26.11.
	REDAZIONALE	
18	Che i vostri sogni possano trovare realizzazione	Or
18	Buon compleanno!	
	L'APPROFONDIMENTO	Fra
19	Sentenza n.15233 delle Sezioni Unite della	Se
	Suprema Corte di cassazione	Co
20	Separazioni e divorzi: Art.155 Sexies C.C. Prassi	
22	giudiziaria nell'ascolto del minore Danno non patrimoniale - danno esistenziale	(C)
24	L'importanza dei dettagli minori	Gi
25	L'abuso abusato	All
26	La corte di giust <mark>izia</mark> vist <mark>a da vicino</mark>	Da
	nu drawayayay	Sa
27	RECENSIONI L'arte del dubbio	St
28	Un eroe borghese	
		Ca
	DAL MONDO DELLE ASSOCIAZIONI	An
29	A.I.G.A. Giustizia competente e competitiva	An
30	Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia	Ad
	Dati Istat sulle separazioni personali dei coniugi e divorzi	Co
31	C.S.I.G. Dalla carta bollata al processo telematico	Fra
	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	
		Fa

Redazione

Tariffa R.O.C. Poste Italiane S.p.A. Spedizione in Abbonamento Postale D.I. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB Roma

Professione Avvocato

Periodico di informazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G. Anno 2° n. 4 dicembre 2009

Direttore responsabile:

Francesco Russo

Comitato di Redazione:

Monica Piccione (Coordinatore), Alberto Di Mario, Daniela Sottile (Componenti)

Coordinatore del periodico per il Consiglio dell'Ordine:

Corrado Rosina

Correttori di bozze:

Angela Bruna Rao

Hanno collaborato a questo numero:

Roberto Accivile, Sergio Alfano, Patrizia Armadillo, Maurizio De Tilla, Francesco Maria Formica, Antonino Felice Furnari, Gianluca Grasso, Simona Greco, Antonino Imbesi, Mario Mancuso, Sebastiano Mazzù, Orazio Milano, Maria Antonietta Nania, Rino Nania, Monica Piccione, Rino Piccione, Giuseppina Pirri, Angela Bruna Rao, Corrado Rosina, Sergio Russo, Daniela Sottile, Raffaele Surace.

Progetto grafico e stampa: www.pubblisud.it

Autorizzazione del Tribunale di Barcellona P.G. del 26.11.2008 N.67

Organigramma dell'Ordine:

ancesco Russo (Presidente) (Segretario) ergio Alfano (Tesoriere) onsiglieri): useppe Calabrò berto Di Mario anilo Di Salvo intina Maiorana efano Muscianisi rmelo Pino ntonio Raimondo itonino Ravidà dele Roselli rrado Rosina ancesco Ruvolo

INVITO ALLA COLLABORAZIONE

CHI VOLESSE COLLABORARE ALLA REDAZIONE DELLA RIVISTA PUÒ CONTATTA-RE LA SEGRETERIA DELL'ORDINE email: segreteria@ordineavvocatibarcellonapg.it

Quale riforma per quale avvocato?

Il 19 novembre 2009 può considerarsi per gli avvocati italiani una data storica: la Commissione giustizia del Senato in sede referente ha approvato la riforma dell'Ordinamento professionale forense.

Il testo originario, proposto e formulato dal CNF con la partecipazione e la collaborazione di tutte le componenti dell'avvocatura, che era stato già lievemente modificato dal Comitato ristretto ministeriale, viene ora definitivamente adottato con l'ulteriore recepimento di alcuni degli emendamenti presentati dai senatori di tutte le forze politiche presenti in commissione.

Si attende ora il parere della Commissione bilancio e poi l'approvazione definitiva in aula che si spera entro l'anno al Senato ed entro i primi mesi del prossimo anno alla Camera, dove la collaborazione costruttiva e responsabile delle opposizioni è auspicata viste le significative convergenze verificatesi in commissione giustizia sul principio ispiratore del disegno di legge, ovvero il riconoscimento della specialità dell'ordinamento forense rispetto alle altre professioni.

Da qui discendono alcune tra le più importanti novità introdotte rispetto al testo del 1933: regole per l'accesso, il tirocinio e l'abilitazione più severe con la previsione di prove informatiche per l'iscrizione al Registro dei praticanti (artt. 38 e segg.); estensione dei casi di incompatibilità ed introduzione della sospensione dall'esercizio della professione (art. 18); il processo disciplinare regolato in maniera meno domestica, più spedita e nel rispetto del principio di terzietà, con l'istituzione del Consiglio Istruttore di Disciplina in sede distrettuale e un Collegio Giudicante presso l'Ordine competente territorialmente in composizione mista con l'intervento di membri degli altri ordini del distretto; previsione dell'obbligo di formazione permanente e di una polizza assicurativa; riconoscimento della possibilità di conseguire ed indicare uno o più titoli specialistici secondo precise modalità; verifica periodica della continuità ed effettività dell'esercizio professionale per mantenere l'iscrizione all'albo; introduzione di nuovi più opportuni requisiti per l'iscrizione all'Albo speciale delle giurisdizioni superiori (art. 20); non saranno più previste iscrizioni ope legis ma soltanto a seguito di superamento di un esame; l'esclusiva per la difesa in giudizio e per l'assistenza e la consulenza legale stragiudiziale nonché per l'assistenza negli arbitrati rituali; reintroduzione dei minimi tariffari vincolanti e del divieto di patto di quota lite.

Le reazioni sono state immediate. Il presidente dell'Antitrust boccia senza appello la riforma definendola contraria agli interessi dei cittadini e dei giovani ma animata da spirito corporativo a difesa delle posizioni acquisite dagli avvocati anziani. Per Catricalà la riforma va contro i principi della libera concorrenza e del buon funzionamento dei mercati perché restringe la possibilità di inserirsi nel campo economico dei servizi legali, interrompendo la politica sulle liberalizzazioni ed imponendo, peraltro, oneri non giustificabili a cittadini e imprese.

I rappresentanti della Confindustria, dell'ABI, dell'ANIA e delle associazioni dei consumatori e di categoria, che l'avevano già avversata pesantemente nel corso dell'approvazione, tuonano contro la riforma perché amplia l'attività riservata agli avvocati che, a loro dire, avrebbe dovuto essere limitata alla rappresentanza nei processi, senza estenderla alla consulenza e all'assistenza legale stragiudiziale e men che mai agli arbitrati, alterando così l'organizzazione e l'economia di associazioni e imprese.

In verità, va rilevato che l'AIGA, per bocca del suo presidente nazionale avv. Sileci, ha espresso apprezzamento per la riforma approvata in commissione, auspicando solo che si proceda velocemente ad una riforma universitaria con l'introduzione del numero programmato alla facoltà di giurisprudenza per lo sbocco forense e che nel testo definitivo venga reintrodotto il principio, già contenuto nel testo originario del CNF (art. 41 comma 9), di retribuire il praticante decorso il primo anno con un adeguato compenso commisurato all'apporto dato, così come d'altronde già previsto dal vigente codice deontologico e come tempestivamente fatto rilevare dal presidente Alpa

nel criticare tale scelta della Commissione.

Come si vede, due mondi diversi si contrappongono. Ma non è un problema di anziani contro giovani; si tratta, in realtà, di un conflitto epocale tra principi costituzionali e regole aziendali globalizzate.

I primi attraversano un periodo di crisi identitaria e forza attuativa, le seconde imperano svincolate dal rispetto di norme statuali. Ed in Italia lo Stato è carente di appropriata legislazione in settori specifici e nevralgici quali le professioni intellettuali, prima tra tutte quella di avvocato.

Questi esercita l'attività professionale di difensore del cittadino e tale funzione ha una precisa collocazione nei fondamentali principi costituzionali di effettività della giurisdizione: come tale è un'attività da tutelare con apposita legislazione sì da formare in tale ambito professionisti all'altezza del compito. Il cittadino che deve agire o difendersi in un giudizio civile o penale o amministrativo o in un arbitrato, in un tessuto socio-economico complesso e conflittuale quale quello che viviamo, vorrà previamente consultare un avvocato il quale, prima di ogni altro soggetto, possa fornirgli un parere leale e competente sulla bontà" dei suoi diritti e dei suoi doveri e tale parere dovrà essere qualificato e prevedibile perché solo da questi presupposti discende la fiducia del cittadino nella legge, nelle istituzioni, nel diritto e, quindi, nella Giustizia.

Non si tratta, dunque, di una professione qualunque e non si tratta solo di rappresentanza in un processo: si tratta di quel che sta prima e di quel che sta oltre, ovvero anche di consulenza e di assistenza.

L'avvocato non può e non deve essere un mero dispensatore di "servizi legali" da rendere a buon mercato ed il suo accesso nel mondo della professione forense non può essere lasciato all'arbitrio delle regole mercatorie.

L'avvocato non può essere assimilato ad un imprenditore né ad un commerciante, né ad un affiliato, né entrare in "concorrenza" con colleghi o altri soggetti professionali o economici su basi di competitività retributiva.

Il futuro dell'avvocato si gioca sulla competenza e sulla deontologia ovvero su valori irrinunciabili e inestimabili, qualità che lo rendono libero, autonomo, indipendente ed affidabile, non per se stesso ma nel precipuo interesse e a tutela della collettività e della clientela.

La riforma approvata non sarà un modello di perfezione ma allo stato delle cose e visto il momento storico-politico è l'unica via da percorrere per uscire dalla stagnazione e dai tentativi di mercificazione che favoriscono solo il fine aziendale del profitto senza reale beneficio per il cittadino il quale, quando si imbatte con le leggi, non può essere relegato a semplice "utente".

Non è vero che la riforma arrechi privilegi alla categoria anzi comporta alcuni seri sacrifici, che privilegiano la qualità della prestazione e il recupero della reputazione dell'avvocato, il quale dovrà competere con i colleghi solo sul piano della preparazione, della lealtà e dell'efficienza.

Ritengo, quindi, di concordare con il nostro Presidente Alpa che la battaglia che oramai da tempo si porta avanti contro gli avvocati è tutta politica e non sorretta da principi giuridici. Infatti, l'attacco è caratterizzato da puro utilitarismo e proviene da quelle componenti socio-economiche che credono di poter tramutare tutto in "mercato", quando invece uno Stato rispettoso del principio costituzionale fondamentale della Giurisdizione la attua garantendo con precisa legislazione l'attività professionale legale tutelandola una volta per tutte dai ripetuti tentativi di svilimento ed asservimento ai poteri economici.

Va ascritto a grande merito dell'Avvocatura aver proposto un testo di riforma sufficientemente onesto e innovativo da ottenere il consenso del Ministro a portarlo in discussione, ma ancor più da conseguire la condivisione e la leale positiva determinazione di tutte le componenti politiche di maggioranza e di op-



Avv. Francesco Russo


PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARCELLONA P.G.



posizione presenti in Commissione giustizia del Senato. Questo, ovviamente, ci fa ben sperare!

Attendiamo, con rinnovata fiducia, l'Avvocato prossimo venturo: professionista serio, leale e competente, conscio dell'alta funzione sociale che riveste e responsabile della fiducia in lui risposta dai clienti.

È utopia? Ma le utopie hanno sempre spinto verso i miglioramenti e il progresso sociale. D'altronde, a leggere l'art 1 della Riforma non può negarsi che sia stato concepito redatto e approvato da giuristi i quali, seppur di estrazione politica assai differente, sono stati stavolta guidati da onesto intelletto, nel rispetto dei principi della Costituzione e nell'assoluta convinzione che si tratta di una Riforma che potrà condurre ad un'evoluzione della ... "specie".



PEC





*idee*per
discutere

chë ne. pensi?

- Magistrati onorari: c'è chi dice si, c'è chi dice no . . .
- Tariffe minime: croce o delizia?
- Avvocati:
 Pubblicità si / Pubblicità no
- Parte offesa e Parte civile: che ruolo nel processo penale?

Scriveteci in redazione in merito ai suddetti argomenti. Inviate la vostra opinione a:

(email) <u>segreteria@ordineavvo-</u> <u>catibarcellonapg.it</u> Cari Colleghe e Colleghi,

il Consiglio dell'Ordine di Barcellona P.G. ha ritenuto di sottoscrivere una convenzione con la società Lextel per attivare a tutti i nostri iscritti la posta certificata – PEC, di cui ogni professionista deve dotarsi con obbligo di comunicarla all'Ordine entro il 29 novembre prossimo (art.16, co.7 del d.l. 29 novembre 2008 n.185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n.2).

La convenzione fissa il costo un costo 12 euro + IVA in totale per tre anni per ciascuna casella cha sarà così ripartito:

- per il primo anno 1 euro + IVA a carico dell'Ordine
- per i due anni successivi 5,5 euro + IVA per anno a carico del singolo avvocato utilizzatore

I criteri utilizzati per la creazione degli account sono i seguenti:

- nome.cognome@cert.ordineavvocatibarcellona.it
- in caso di omonimia nome.cognome1@ cert.ordineavvocatibarcellona.it e nome. cognome2@cert.ordineavvocatibarcellona.it a seguire.

La Lextel offre due servizi aggiuntivi ritenuti utili: il primo l'invio di un "SMS" per avvisare della presenza di posta nella casella personale; il secondo l'archiviazione della posta per 30 mesi.

La PEC è strumento informatico che, rispetto al sistema della posta tradizionale, presenta alcune positive caratteristiche:

- la celerità di comunicazione del sistema;
- · la ricevuta di avvenuto recapito;
- il valore legale di tali attestazioni anche riferite al contempo del documento informatico;
- la possibilità di stampare le attestazioni e al contempo di conservarle nel formato elettronico.

L'iniziativa del Consiglio si inserisce nel quadro della diffusione dell'uso degli strumenti informatici e telematici nella nostra professione.

L'uso costante della PEC consentirà a ciascuno di noi di comunicare con maggiore speditezza e migliorerà anche lo scambio di notizie e informatico tra Voi e l'Ordine.

Riceverete a breve una e-mail da parte della Lextel contenente i parametri di accesso (userID e password) della pec.

Nella speranza di avere fornito un servizio utile per tutti, Vi saluto cordialmente.

Il Presidente

Polisweb

Cari Colleghe e Colleghi,

il Consiglio dell'Ordine di Barcellona P.G. ha ritenuto di sottoscrivere una convenzione con la società Lextel per accesso al servizio Polisweb. Il servizio prevede:

- consultazione dei registri di cancelleria di Tribunali civili e Corti d'Appello;
- consultazione registri di cancelleria civili e penali Suprema Corte di Cassazione;
- · consultazione TAR;

• richiesta telematica agli uffici della Procura della Repubblica per informazioni ostensibili ai sensi dell'art. 335 cpp su eventuali iscrizioni nei registri delle notizie di reato dove il cliente dell'avvocato figura come indagato o come persona offesa (il servizio al momento non è attivo).

La convenzione fissa un costo di 100 euro + IVA in totale per tre anni.

I contratti vengono sottoscritti su iniziativa personale degli avvocati interessati contattando il referente Lextel, al momento presente presso i locali dell'Ordine ogni lunedì mattina ore 10.00-13.00

Nella speranza di avere fornito un servizio utile per tutti, Vi saluto cordialmente.

Il Presidente




Tabella presenze 2008

2009 Alfano S.	Calabró G	Correnti	C. Di Mario A	Di Salvo D.	Maiorana S.	Muscianisi S.	Pino C.	Raimondo A.	Ravidà A.	Roselli A.	Rosina C.	Russo F.	Ruvolo F.	Spinelli F		
15-1	1	1	1	0	1	1	1	1 (0	1	1	1	1	1	1	13
30-1	1	0	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	14
19-2	1	0	1	1	1	1	1 (1	1	1	1	1	0	1	12
4-3	1	0	1	1	1	1	1 () '	1	1	1	1	1	1	1	13
26-3	1	0	1	0	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	13
9-4	1	1	1	1	1	1	1	1 1	1	1	1	1	1	1	1	15
24-4	1	0	1	1	1	1	0		0	1	1	1	1	1	1	12
14-5	1	0	1	0	0	1	1 ()	1	1	1	1	1	1	1	11
1-6	1	0	0	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	13
23-6	1	0	0	1	1	1	1	1 (0	1	1	1	1	1	0	11
2-7	1	0	1	1	0	1	1 () .	1	0	0	1	1	1	0	9
23-7	1	0	1	1	1	1	1 () '	1	1	1	1	1	1	0	12
27-7	1	1	1	0	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	10
31-7	1	0	1	1	1	1	1 () '	1	0	0	1	1	0	1	11
1-9	1	0	1	1	1	0	1 () '	1	0	1	1	1	1	0	10
16-9	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	11
24-9	1	0	0	1	1	1	0		0	1	1	1	1	1	0	10
7-10	1	0	1	0	1		0		1	0	1	1	1	1	0	10
20-10	1	0	1	1	1	1	0		1	0	1	0	1	1	1	1
22-10	1	0	1	1	1	1	0 0) (0	1	1	0	1	1	1	1
5-11	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1
10-11	1	0	0	1	0	1	0 0		1	0	1	0	1	1	1	3
17-11	1	0	0	0	1	1) '	1	0	1	1	1	1	1	1
26-11	1	0	1	1	1	1	1 (0	1	1	1	1	1	0	1
4-12	1	0	31	0	1	1	0 () (0	0	0	1	1	1	1	
2	5	3	20	17 2	1 2	4 1	15 14	1 18	3 1	6 2	1 2	:1 2	5 2	3	18	28
bella pre		200	20			T				٠ -				Y		

I nuovi iscritti al Consiglio



CALÌ ROSA (2009)



D'ANNA ASSUNTA (2009)



FRANZONE GRAZIELLA (2009)



GENOVESE ANTONINO (2009)



GIORGIANNI STEFANO (2009)



MARTINES ANTONINA (2009)



PIRRI FRANCESCA (2009)



PITRONE FRANCESCA (2009)



PROCESSO FABIO (2009)



PUGLISI LAURA (2009)



RECUPERO ANTONIO (2009)



SOTTILE MARIA (2009)

Iniziative in corso relative alle disfunsioni nel settore delle cause previdenziali

L CONSIGIIO

Ordine degli Avvocati Barcellona Pozzo di Gotto

Il Presidente

Prot. n. 1623/2009

Barcellona P.G., li 13 luglio 2009

III.mo Sig. Presidente del Tribunale di Barcellona PG SPRM

Egregio Presidente,

nel riscontrare la Sua nota del 2/5/c.a. (ns. prot. n. 1187/09 del 4/5/09) con cui Ella mi assicurava che si sarebbe fatto interprete dei rilievi e delle doglianze dell'Avvocatura, manifestateLe con mia del 27/4/c.a. (ns. prot. n. 115209 del 27/4/09), debbo purtroppo ritornare sull'argomento, in quanto da parte di un consistente gruppo di colleghi (oltre 40 avvocati) sono stato messo a conoscenza che nulla è cambiato nella conduzione delle udienze e della anomala prassi già denunciata.

A tal proposito, nel sollecitare un Suo istituzionale e non procrastinabile intervento con riguardo alla citata mia del 27/4/09 Le segnalo, altresì le seguenti ulteriori disfunzioni che già da tempo si verificano:

- durante le udienze non vi è assistenza di personale di cancelleria e non viene rispettato un ordine di chiamata delle cause con conseguente massimo disagio per utenti e disdoro per difensori e grave nocumento all'immagine della Giustizia;
- si va consolidando una ibrida prassi di una duplice fila e doppio esame del fascicolo prima con il difensore dell'Ente previdenziale e poi con il Magistrato;
 non vengono rispettati i termini di cui all'art. 415 cpc relativi all'emissione del decreto di fissazione dell'udienza nonché della data di questa;
- le udienze non vengono iniziate alle ore 9.00 con ritardi oltre la normale tolleranza;
- non viene data lettura del dispositivo a conclusione della discussione della causa.

Rimango in attesa di Suo riscontro, dichiarandoLe in ogni caso la disponibilità mia e del Consiglio ad un eventuale incontro, pur dovendo per serietà e lealtà preannunciare che da parte degli avvocati non si intendono sopportare oltre le disfunzioni evidenziate; per cui, in caso di non ripristino della buona ed imparziale prassi nel settore previdenziale, si promuoveranno le opportune iniziative di protesta in tutte le sedi, nessuna esclusa.

Con distinti ossequi.



Via G. Falcone c'o Palazzo di Giusizia - 98051 Burcellona F.G. (Mee) Tel. 0900591042 - 0900501525, fax 0900594464 e-mail <u>ordine barcellona a tinealmen a</u> www.ordineavvocatibarcellonapg.it

Ordine degli Avvocati Barcellona Pozzo di Gotto

Il Presidente

Barcellona P.G., li 27 aprile 2009

Prot. n. 1157/2009



debbo segnalarLe che sono pervenute al Consiglio reiterate lamentele da parte di molti colleghi che difendono cause previdenziali contro l'I.N.P.S. relativamente a prassi giudiziarie anomale, ripetute sistematicamente, attuate da parte dei Signori Giudici titolari di tali ruoli. In particolare si osserva:

- Rinnovo delle consulenze medico-legali con nomina di nuovo CTU (e non di eventuale richiamo del precedente) nel caso di perizia positiva per il ricorrente, mentre quasi mai viene nominato un nuovo CTU (né richiamato quello che ha redatto la relazione) nel caso di perizia negativa per il ricorrente, neppure se richiesto;
- Postergazione della decorrenza del riconoscimento del beneficio richiesto rispetto a quella determinata o indicata dal CTU nella perizia;
- Sentenza di rigetto della domanda nonostante l'esito positivo della perizia per il ricorrente;
- 4) Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio o al di fuori dell'elenco o senza attuare la necessaria turnazione, ricorrendo invece senza apposita motivazione alla nomina di una rosa ristretta di medici cui vengono assegnate un elevato numero di perizie (si confrontino, ad esempio, udienze del 25/3/2009 e del 28/01/2009);
- 5) Mancato rispetto della dignità e del decoro professionale degli avvocati nello svolgimento delle udienze adottando un imparziale trattamento difensivo in favore dei legali dell'I.N.P.S. con evidente insofferenza per le tesi e le richieste dei difensori dei ricorrenti;
- Compensazione per intero delle spese di lite nonostante l'esito favorevole del giudizio per il ricorrente e non osservanza delle tariffe forensi nei casi rarissimi di liquidazione delle spese;
- 7) Eccessivo formalismo nell'applicazione dell'art. 152 disp.att. c.p.c.;
- Mancata assunzione delle cause a sentenza nonostante già mature per la decisione, con la motivazione dell'eccessivo carico di lavoro.

E' doveroso segnalare alla S.V. Ill.ma tali gravi disfunzioni affinché, premessi i necessari accertamenti, le stesse vengano al più presto-eliminate e la prassi sia ricondotta nell'ambito della buona e imparziale amministrazione della Giustizia. del rispetto dei cittadini e dei dovuti riguardi nei confronti dei loro difensori.

Nell'attesa di riscontro, porgo distinti ossequi.

Via G. Falcone c'o Palazzo di Giustizia – 98051 Barcellona P.G. (Mee) Tel. 0909791042 – 0909701525 fax 0909794564 e-mail <u>online barcellona@tiscalinet.it</u> www.ordineuvvocatibarcellonapg.tt

L'avvocatura soggetto costituzionale nella giurisdizione

Carissimo Presidente,

nel ringraziarti per la presenza tua e della rappresentanza del foro di Barcellona P.G. all'importante conferenza nazionale del 20/21 novembre, raccolgo il tuo graditissimo invito a dare il mio contributo al Notiziario Forense da te diretto del quale ho letto con piacere i precedenti numeri inviatimi facendo i complimenti a tutta la redazione per l'interessante e appassionata iniziativa, augurandoti di vivificarla e intensificarla con la stessa passione originalità e freschezza di idee che vi traspare e che ho apprezzato.

Tanto sinceramente e dovutamente premesso vengo a fare il punto sui significativi risultati dell'evento.

La Conferenza Nazionale di Roma, promossa dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, ha rilanciato con forti argomenti la modifica della Costituzione con l'esplicito riferimento all'Avvocatura come soggetto costituzionale.

Il Presidente emerito della Corte Costituzionale, Annibale Marini, ha puntualmente osservato che l'Avvocatura entra a pieno titolo nel processo attuativo dei principi costituzionali, acquistando la veste protagonista del processo e, quindi, uno specifico rilievo istituzionale. Se è vero che il processo risulta essere la sede dell'esercizio della funzione giurisdizionale è innegabile che la rilevanza costituzionale di quest'ultima debba estendersi a tutti i soggetti che ad esso partecipano da protagonisti: non solo, quindi, alla Magistratura, ma anche all'Avvocatura, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 24 della Costituzione.

La Magistratura e l'Avvocatura sono, con pari dignità, le componenti della giurisdizione. L'ordine giudiziario, nei due ruoli distinti, è autonomo e indipendente da ogni potere. Allo stesso tempo l'Avvocatura è libera e indipendente così che la difesa assume una funzione indeclinabile in ogni procedimento giudiziario (in tal senso è la proposta presentata alla Camera dei deputati da Gaetano Pecorella).

Pari rilevanza costituzionale dei soggetti della giurisdizione vuol dire operare un bilanciamento all'interno di tale assetto, che si presenta come garanzia di neutralizzazione delle possibili distorsioni e degenerazioni, senza bisogno di ricorrere a vin-

coli esterni, abbandonando così i principi di autonomia e di rappresentatività della giurisdizione la quale non può che essere affidata, a livello costituzionale, a tutti i soggetti che ad essa concorrono.

Nella Conferenza Nazionale il giurista Aldo Loiodice ha addotto, come ulteriore argomento del dibattito, che, nel processo, l'avvocato diventa il depositario e l'affidatario della quota di sovranità appartenente alle parti processuali che non possono restare nella totale disponibilità del giudice. Il ruolo dell'Avvocatura diventa, quindi, l'indispensabile sostegno alla correttezza e pienezza del ruolo del giudice per la rappresentazione della situazione giuridica delle parti, nella quale la sovranità trova motivo di svolgersi concretamente. Con un ruolo di rigore e selezione e un ambito di azione più vasto di quello attuale. Se la presenza dell'avvocato è garanzia di terzietà del processo, l'Avvocatura dovrà concorrere, con propri rappresentati, all'Amministrazione della giustizia nelle diverse articolazioni, con un bilanciamento di ruoli e di funzioni.

Infine, il Presidente emerito della Corte Costituzionale, Riccardo Chieppa, ha ricordato che Giuseppe Chiovenda, a proposito degli avvocati, sottolineava che "meglio di una professione il loro ufficio è una funzione, non solo dal punto di vista giuridico, ma politico sociale perché, stando tra le parti e i giudici, sono l'elemento traverso cui i rapporti fra l'amministrazione della giustizia e i cittadini possono migliorare, crescendo da un lato l'autorità, dall'altro la fiducia, dal che dipende il miglioramento degli istituti processuali".

Riccardo Chieppa ha condiviso l'iniziativa del'OUA affermando che la proposta si articola su una pluralità di obiettivi, tra i quali è prioritario quello che parte dall' esigenza di autonomia delle funzioni (si noti al plurale) della giurisdizione e della rilevanza costituzionale di tutti i soggetti, che vi partecipano come protagonisti necessari (giudici e difesa delle parti alla luce dell'art. 24 Cost.. In tal modo si vuole inserire un sistema di bilanciamento e di partecipazione di tutte le componenti della giustizia (ciascuna beninteso conservando la propria autonomia e specificità, il proprio ruolo e i propri organi).

La proposta dell'OUA si ispira alla concezione di Calamandrei del rapporto giudiciavvocati come "vasi comunicanti" e della raffigurazione dell'avvocato e del giudice



come ciascuno avanti ad uno specchio. Sul piano costituzionale soccorre all'affermazione dei suddetti principi il rilievo della essenzialità ed inviolabilità del fattore difesa.

Infine aiuta in questa convinzione soprattutto l'elemento tratto dalla esperienza come realmente vissuta e realizzata, che deve costituire, nel campo degli istituti organizzatori del diritto-giustizia, una sorta di cartina di tornasole per misurarne la effettività e l'efficienza, come endiadi inseparabile per una ragionevolezza delle innovazioni.



PA 7

"... mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa ..."



Avv. Giuseppina Pirri



Ai piedi dell'altare sedici bare coperte dalla bandiera italiana, su alcune di esse le foto di volti sorridenti per ricordare ai presenti una vita che non può più sorridere, accanto gli affetti più stretti straziati dal dolore, dietro tanta gente, tanti uomini, tante storie, tante vite. E poi loro. Quelli che condizionano inevitabilmente con le loro decisioni, azioni ed omissioni le esistenze altrui. Le autorità politiche e di governo: i presidenti ,gli onorevoli, i ministri, i sindaci,i consiglieri.

La loro presenza è stata doverosa; la loro assenza sarebbe stata sconveniente

Inizia la celebrazione funebre. Tutti, anche i politici, vengono indotti alla recita del mea culpa: "... mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa ..." Confessare la propria colpa, battersi il petto, chiedere perdono e scambiarsi il segno della pace. Freddi rituali liturgici o segni di un effettivo pentimento?

Non lo sapremo mai. Ciò che sappiamo è che il danno subito da quella povera gente è enorme e che in un paese come l'Italia dire che la responsabilità è di molti equivale a dire che è di nessuno.

Nessuno sentirà mai addosso il peso di ciò che è successo.

É un macigno troppo grosso da sopportare e tutti diranno di avere fatto tutto ciò che rientrava nelle proprie possibilità e competenze. E intanto Lorenzo non c'è più.

Diranno che i soldi non erano abbastanza. E intanto Santina non c'è più.

Diranno che stavano per iniziare i lavori. E intanto Simone non c'è più.

E adesso?

Adesso iniziano i processi e la ricerca delle responsabilità.

Sarà dura, per chi ha perso tutto, sopportare l'ulteriore calvario dei procedimenti giudiziari. Sarà dura sentirsi dire che per l'accertamento della responsabilità dovrà prima accertarsi il rapporto di causalità omissiva con l'evento dannoso e quindi spiegarsi un processo del passato che argomenti, sussumendolo sotto leggi universali scientifiche e statistiche, che per l'esistenza di un alto grado di probabilità logica, dato quel processo segue quel determinato evento.

Sarà dura capire che, perché l'omissione dell'azione impeditiva possa essere equiparata alla causa umana dell'evento, occorre che secondo la migliore scienza ed esperienza del momento storico, l'evento sia conseguenza certa ed altamente probabile di detta omissione in quanto l'azione l'avrebbe con certezza o con alto grado di probabilità impedito.

Sarà dura aspettare le conclusioni delle relazioni dei CTU che dovranno compiere tale accertamento procedendo, ex post, col metodo dell'eliminazione mentale, nel senso che, eliminando mentalmente l'omissione, e quindi mentalmente sostituendola con l'azione impeditiva, l'evento non si sarebbe verificato con certezza o con alta probabilità scientifica.

E forse, accertato il nesso di causalità dell'evento alla condotta (omissiva) negligente, imprudente, imperita e violatrice di leggi e regolamenti ordini e discipline, che abbia colpito collettivamente e che per i suoi effetti gravi abbia messo in pericolo la pubblica incolumità, gli autori di tale condotta potranno essere ritenuti personalmente responsabili del reato di disastro colposo.

Dall'accertamento del reato ne discenderà, civilmente, l'accertamento della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. : danno conseguenza normale e naturale dell'illecito.

A questo punto,però, saranno passati almeno dieci anni ed il calvario non sarà finito. Sembra difficile infatti pensare che chi sarà ritenuto penalmente e personalmente responsabile dei danni abbia o continui ad avere la capacità economica di ottemperare ad una sentenza di condanna.

Ed allora continua per i danneggiati un altro calvario. Quello, cioè, nel caso di beni pubblici, di formulare le proprie domande contro gli enti preposti alla tutela e custodia del territorio dal quale è derivato il danno (solidalmente tenuti al risarcimento ex art. 28 della Costituzione nel caso di accertamento della responsabilità dei propri funzionari e dipendenti).

Una domanda risarcitoria quindi contro la P.A.

Qualora invece, indipendentemente dall'azione penale, i danneggiati proponessero delle azioni ex art. 2051 c.c. (in base al quale la responsabilità sorge in maniera oggettiva) dovranno solo sperare di non incappare in quella giurisprudenza che è solita esimere da responsabilità la P.A. nel caso in cui l'omessa custodia concerna beni che per la loro estensione non consentono un controllo adeguato ad evitare situazioni di pericolo.

Qualora invece proponessero azioni ex art. 2043 c.c. dovranno sperare che l'amministrazione non dimostri di non aver potuto rimuovere, adottando le misure idonee, la situazione di pericolo o, cosa ancora più grave, che venga esclusa la responsabilità della P.A. per l'esistenza, nel danneggiato, dell'elemento soggettivo della prevedibilità dell'evento.

Altra speranza che devono nutrire è quella di non trovare una giurisprudenza che abbia una eccessiva preoccupazione di salvaguardia dei conti pubblici. Questi sono solo alcuni degli esempi.

È facile pertanto intuire come il percorso giudiziario non sarà facile.

Ma Francesco, Maria Letizia, Leo, Agnese, Salvatore e gli altri non ci sono più. E Francesco, Maria Letizia e gli altri avevano il diritto di essere tutelati.

È per questo che si auspica che quella recita del "... mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa ..." seguita dall'applauso della gente alle parole dell'Arcivescovo Mons. Calogero La Piana, induca le autorità politiche tutte ad assumersi pubblicamente la responsabilità di ciò che è successo provvedendo a risarcire velocemente, indipendentemente dai giudizi, le famiglie di Alessia, Santina, Simone Carmela, Antonio e di tutti quelli che hanno perso tutto anche le foto dei propri cari, unici ed inimitabili ricordi di esistenze che non possono più tornare.



Mediatori familiari e avvocati:

lavoro in sinergia nell'interesse del cliente

La mediazione familiare è un percorso che permette alla coppia che decide di separarsi di essere artefice della propria separazione. II momento della separazione è un momento altamente traumatico: i membri della coppia si ritrovano a dover affrontare un capovolgimento della propria vita in cui non solo si ritorna a vivere senza il partner, ma bisogna dividere tutto ciò che si è costruito insieme negli anni del matrimonio e soprattutto tutelare l'interesse dei figli. E chiaro che si tratta di un momento delicato che la coppia si ritrova ad affrontare senza la serenità d'animo di cui necessita. La coppia deve metabolizzare il lutto della separazione e del fallimento con cui si vive la fine del matrimonio; ci si sente arrabbiati e spesso si è mal consigliati da amici e parenti. Nel peggiore dei casi si arriva ad usare i figli come arma contro il coniuge "colpevole" del fallimento dei propri sogni. Con tutto questo bagaglio emotivo i coniugi si recano dall'avvocato a cui demandano tutte le decisioni, interpellandolo a tutte le ore per avere una pronta soluzione a tutti i problemi. Vogliono la guerra, vogliono che l'altro paghi e soprattutto vogliono qualcuno che si prenda tutte le responsabilità del caso. Spesso accade che la separazione, portata bruscamente in ambito giudiziale, manchi di tutelare l'interesse del minore, irrigidendo gli aspetti più distruttivi della crisi.

La crisi non farà altro che impoverire gli individui, ostacolare l'elaborazione individuale della perdita e del fallimento ed esporre i bambini alla perdita dell'unitarietà genitoriale.

In un contesto di separazione l'obiettivo principale dovrebbe essere quello di ripristinare la comunicazione; i coniugi devono pertanto essere responsabili della propria separazione. Devono cioè prendere insieme tutte le decisioni che reputano migliori per il proprio futuro e soprattutto per il benessere dei figli.

Ma per farlo devono essere in una serenità d'animo che in questo momento non hanno. E l'avvocato che deve sostenere la coppia dal punto di vista legale non riesce a lavorare al meglio e nel loro interesse in una tale situazione emotiva: si trova a dover proprio gestire e contenere una coppia in crisi che una volta arrivata alla separazione non sarà mai contenta appieno degli accordi presi.

In questo caso un aiuto concreto può arrivare dalla mediazione familiare.

Il mediatore si pone come persona al di sopra delle parti, neutrale, che aiuta la coppia a superare lo stress emotivo e a divenire artefice della propria separazione, ripristinando una comunicazione che un tempo c'era ma che è andata perduta, e riuscendo a distinguere il ruolo di coppia coniugale, da cui si "dimette", dal ruolo di coppia genitoriale in cui rimarrà per sempre. Attraverso il percorso di mediazione la coppia diviene responsabile, non demanda più ad altri la propria separazione ma ne diventa artefice. arrivando attraverso la riattivazione della comunicazione alla soluzione di tutti i punti chiave della separazione, come ad esempio decisioni riguardo ai figli, divisioni immobiliari e assegno di mantenimento che poi verranno consegnati all'avvocato perché ne ottenga l'omologa.

Generalmente dalla mediazione ci si aspetta: maggior ascolto tra i coniugi, maggiore responsabilizzazione, tempo a disposizione per valutare gli oggetti e le decisioni da prendere, possibilità di prendere coscienza delle questioni e trovarvi soluzioni, non più per una logorante separazione giudiziale ma per una pur sempre dolorosa ma più pacifica separazione consensuale.

Gli obiettivi della mediazione sono perciò: ridurre il conflitto, facilitare la comunicazione, identificare e chiarire l'oggetto del litigio, individuare strategie per la soluzione del conflitto, fare un buon uso del sistema legale e infine arrivare ad un'intesa relativa alle questioni discusse.

Risulta chiaro che in un percorso del genere l'avvocato ed il mediatore lavorano in sinergia. Anche se durante il processo di mediazione ogni azione legale deve essere sospesa per evitare l'inasprirsi del conflitto, vi è sempre, per tutto il percorso, uno scambio fra il mediatore familiare e l'avvocato. Il lavoro del mediatore e dell'avvocato non sono in contrapposizione come una cultura sbagliata può far credere! Il mediatore familiare e l'avvocato, pur avvicinandosi alla coppia da angolazioni diverse, si pongono come "strumenti di pacificazione dei conflitti"1. Il mediatore non è un consulente legale che dà nozioni di diritto: deve ovviamente avere delle nozioni di carattere giuridico, ma la prima persona a cui la coppia deve rivolgersi per questo tipo di informazioni è l'avvocato. Questi, adeguatamente informato sul ruolo della mediazione familiare, può far sì che il cliente prenda in esame la possibilità di intraprendere un percorso di mediazione.

Mediazione familiare e percorso giudiziario di separazione e divorzio possono tranquillamente interagire.

Quando il cliente si rivolge all'avvocato per la prima volta, porta con sé un bagaglio emozionale difficilmente gestibile, richiedendo all'avvocato un ruolo di consigliere o peggio di soggetto in prima persona nel prendere decisioni che non gli competono. Il mediatore invece, per formazione, riesce a contenere queste emozioni, ponendosi al di sopra delle parti e lasciando che siano i clienti a confrontarsi con i loro problemi

Riattivando la comunicazione interrotta - in un luogo atto allo scopo - si riesce a portare fuori quelle che sono le reali esigenze dell'intero nucleo familiare, e soprattutto la coppia diviene responsabile delle proprie azioni e delle eventuali ripercussioni sui figli.

Sia l'avvocato che il mediatore, lavorano per un interesse comune: quello del cliente.

Durante il percorso di mediazione, nonostante le procedure legali vengano momentaneamente sospese, l'avvocato darà sempre al cliente tutte le informazioni di natura giuridica di cui necessita, in quanto questo non è ruolo del mediatore. Anzi, nel momento in cui il cliente chiede consulenza legale, sarà cura del mediatore far presente che queste consulenze non sono di sua competenza indirizzandolo verso un legale.

Al termine del percorso di mediazione l'avvocato riceverà l'accordo negoziato in mediazione al fine di esaminarlo, parlarne col cliente per assicurarsi che ne comprenda le conseguenze giudiziarie, redigerlo in forma legale e presentarlo per l'omologa.

È chiaro, quindi, che spetta all'avvocato tradurre l'accordo in termini giuridici.



Dott.ssa Simona Greco

EDUCATORE, PEDAGOGISTA, MEDIATORE FAMILIARE SOCIO AIMEF, OSSERVATORE ED ESAMINATORE AIMEF



A questo punto è auspicabile una sinergia tra le due professioni.

Ciò che fa il mediatore esula dal compito dell'avvocato e
ciò che fa l'avvocato esula dal
compito del mediatore familiare: il mediatore snellisce il
lavoro degli studi legali, togliendo quella parte di emozioni e
conflitti che non farebbero altro
che rendere farraginoso il lavoro dell'avvocato. Una stretta
collaborazione tra le due figure invece comporterebbe una
maggior attenzione non solo
verso il cliente ma anche verso
il benessere suo e dei suoi figli.

1) Ana Maria Sancez Duran, I ruoli dell'avvocato nella mediazione familiare, in rivista semestrale AISM, n. 2, Giugno 2004.



PA S

PINIONI A CONFRON

L'insostenibile lentezza ...



Avv. Francesco M. Formica



La piaga della lentezza del processo civile rappresenta uno scandalo non più sostenibile.

Chi opera nel sistema giudiziario italiano (non ultimi, noi avvocati) quotidianamente assiste alla innegabile sostanziale violazione dei diritti costituzionalmente garantiti dagli artt. 24 e 111 Cost.. E ciò avviene quando, a titolo esemplificativo, una singola udienza si trasforma in una vera e propria faticosa maratona, spesso senza neppure l'assistenza di un ausiliario di cancelleria, con un solo giudice, che deve, suo malgrado, lucidamente trattare e prudentemente apprezzare -in clima tutt'altro che ordinato e riservato- decine e decine di processi, con consulenti tecnici che assumono incarichi e giurano, prove testimoniali assunte a distanza di parecchie ore da quella fissata per la comparizione dei testi, discussioni degli avvocati sulle rispettive istanze ed eccezioni, fascicoli che non si trovano, etc., con una rappresentazione del sistema giudiziario che certamente non fa onore a nessuno. Per non parlare del senso di impotenza che si prova, quando all'ultima udienza istruttoria, si chiede al giudice dei nostri Tribunali e Corte d'Appello la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ottenendo rinvii medi di circa 3 anni, con il rischio di assistere ad ulteriori rinvii (dopo i 3 anni) alla tanto agognata udienza di precisazione della conclusioni o per eccessivo carico di ruolo o per sostituzione del giudice o perché una delle parti è, nel frattempo, suo malgrado (visto il tempo trascorso), deceduta ed il processo si interrompe!

Altri facili esempi di ingiustificabile disservizio sono rappresentati dalla distanza mediamente annuale fra le singole udienze di trattazione ed istruttorie o fra quella anch'essa mediamente annuale fra il momento del deposito del ricorso di lavoro e lo svolgimento della 1° udienza fissata dal giudice.

Il cittadino comune, che è poi l'utente del servizio-giustizia, veramente non riesce a comprendere il motivo per cui una causa matura per la decisione (dopo anni di udienze e rinvii) debba ancora attendere tre anni per essere decisa o perché, nel corso del processo, fra un'udienza e l'altra vi sia uno scarto temporale medio di 1 anno. E l'avvocato -che è il solo protagonista privato di questo servizio pubblico inefficiente e che svolge un fondamentale ruolo di mediazione fra il privato cittadino e l'apparato statale- non è in grado di spiegare al proprio cliente le ragioni per cui un processo, spesso di limitata rilevanza economica, debba durare decenni, se non fatalisticamente affermando che così stanno le cose e nulla si può fare.

L'aggravante è rappresentata dal fatto che lo Stato incassa, con estrema urgenza e anticipatamente, mediante il versamento obbligatorio dell'intero contributo unificato, tutte le tasse del (dis)servizio che renderà negli anni successivi al cittadino e non vede l'ora di incassarle, se sol si pensa che, pur essendo stati aumentati i termini di 1° comparizione, è rimasta incredibilmente ferma la spada di Damocle (per la parte attrice e, soprattutto, per noi avvocati) rappresentata dal termine di decadenza di soli 10 gg. dalla prima notifica per l'iscrizione della causa a ruolo, completa di prova di tassa pagata!

Ma chi si avvantaggia di questo lento tran tran, di questo treno accelerato della giustizia che ferma a tutte le stazioni? Certamente chi ha violato la legge o il contratto e

spera che la sua condanna non arrivi mai! Il 4 luglio scorso è entra-

ta in vigore l'ennesima c.d. "riforma" del codice di procedura civile, con lo scodichiarato DO di migliorare l'efficienza del sistema, cercando di più rendere veloce lo svolgimento della causa.

Il tentativo merita apprezzamento quantomeno per aver sottolineato le deficienze del sistema.

Ma il rischio di assistere all'ennesimo flop appare alto, perché l'inammissibile "vischiosità" nello svolgimento della causa, in gran parte, non è determinata dalle norme processuali, né dal comportamento delle parti.

Quel che sembra proprio mancare nelle varie e spesso contraddittorie "riforme" che si sono disordinatamente succedute in questi ultimi anni, è una visione pragmatica dei problemi dell'apparato giudiziario.

Eppure, può ben ritenersi che non fosse necessario tentare inutilmente di passare alla storia, inventandosi nuovi schemi processuali, con spreco di legislazione, studi dottrinali e difficoltà applicative.

Infatti, nel c.p.c. esistevano già procedimenti apprezzabili e consolidati sul piano dottrinale e giurisprudenziale, che potevano anche essere lasciati intatti o estesi o adattati, con solo parziali modifiche, al processo ordinario di cognizione: primo fra tutti il processo del lavoro, il cui svolgimento, secondo norma, potrebbe essere molto svelto.

La dimostrazione che non sono fondamentalmente i riti processuali a rendere agile il processo viene proprio da quest'ultimo schema processuale, che era nato proprio per dare una risposta efficace e veloce ai procedimenti che vedevano coinvolti i lavoratori o i bisognosi di assistenza o previdenza.

Ma anche questo agile rito si è impantanato in lungaggini che ne hanno condizionato i risultati: tutti sappiamo che anche nel processo del lavoro, incredibilmente le cause ormai durano svariati anni.



... del processo civile

Chi ha governato e governa il sistema giustizia in Italia sembra annaspare in un mare agitato. Qualche prova? Ed allora, come giudicare il "pentimento" del legislatore sul tanto decantato (solo qualche anno fa introdotto) rito delle società o il ripensamento, in ancor meno tempo, sul rito delle assicurazioni, dopo aver fatto inutilmente "scervellare" i giuristi sul contenuto delle nuove norme?

Sembra proprio che chi continua ad emanare leggi in materia di giustizia in Italia non abbia compreso che il processo civile non è assimilabile a materie fluttuanti, come ad esempio quella delle aliquote fiscali, che possono cambiare secondo le contingenze economiche e/o l'impostazione più o meno ideologica di chi governa.

Al contrario, i riti processuali hanno bisogno di quella certezza, che deriva dalla loro consolidata applicazione giurisprudenziale, assolutamente necessaria per l'ordinato svolgimento della funzione giurisdizionale: le continue riforme e modifiche e ritocchi al codice (che per sua natura è un unicum sistematicamente organizzato) mal si attagliano al processo.

Invece, assistiamo ad una vera e propria legislazione schizofrenica, che, credo, vada bene solo per le case editrici!

Tornando alla tanto decantata ultima riforma, risulta che chi ha già scelto il rito sommario di cognizione, con un ricorso depositato nel settembre 2009 presso il Tribunale di Messina, si è trovato di fronte a fissazione della 1° udienza per il mese di giugno 2010: come volevasi dimostrare!

Ed allora ritorna nuovamente la domanda: ma siamo sicuri che l'insostenibile lentezza nello svolgimento della causa sia proprio causata dalle regole

proces-

suali o dal comportamento delle parti nel processo?

Prima di tentare una risposta risolutiva, occorre qualche ulteriore osservazione.

Nel recente passato, il c.d. "Legislatore" cercò in qualche modo di risolvere il problema della lentezza del processo civile, anche cercando di aiutare i giudici togati con la previsione delle c.d. "sezioni stralcio", che avrebbero dovuto curare l'arretrato più vecchio, ma i risultati furono deludenti, anche perché l'applicazione di nuove unità giudicanti fu scarsa e saltuaria.

Anche l'introduzione della figura del Giudice di Pace veniva indicata come una soluzione alla lentezza del processo e per un primissimo periodo sembrava che questa nuova figura di giudice, che in parte sostituiva dei vecchi conciliatori, funzionasse: infatti, ricordo rinvii di pochi mesi fra un'udienza e l'altra, con sentenze anche entro l'anno ed un sensibile scarico di procedimenti dalla competenza del Tribunale. Ma in breve tempo l'effetto positivo si esaurì ed anche l'Ufficio del Giudice di Pace si è ingolfato con cause che durano anni e rinvii di udienze sempre più lunghi. E questa lentezza aumenterà, visto il recente ampliamento della competenza per materia e per valore del Giudice di Pace.

Ed allora, tornando ancora alla c.d. riforma 2009, viene spontaneo chiedersi: ma era veramente il caso di sacrificare sull'altare della presunta auspicata efficacia ed efficienza della giustizia civile, principi fondamentali del diritto processuale civile, quali quello, ad esempio, della motivazione della sentenza, dello svolgimento della testimonianza nel contraddittorio delle parti, della possibilità di provocare un mutamento giurisprudenziale rispetto al passato, accedendo al giudizio della Suprema Corte ? E siamo proprio sicuri che tali scelte snelliranno i procedimenti ? Già immagino il contenzioso, anche penale, che genererà la c.d. testimonianza scritta.

Ma come, invece, non si è pensato che la vera riforma sarebbe stata quella di aumentare significativamente l'organico della Magistratura giudicante ed il personale nelle cancellerie, con indispensabili investimenti per migliorare sul piano strutturale (anche degli uffici) e delle risorse umane le sedi giudiziarie, aumentare il numero dei magistrati, con nuovi concorsi ed eventualmente anche prevedendo carriere parallele, con un reclutamenti di

tipo onorario, fra av-

V 0 -

cati specializzati nei due rami fondamentali (civile e penale), disponibili ad abbandonare la libera professione per passare definitivamente alla magistratura giudicante civile o penale, secondo le proprie maturate competenze e con retribuzione adequata al nuovo servizio.

E come non pensare che il reclutamento di nuovi magistrati e personale sarebbe stato indispensabile soprattutto nelle sedi giudiziarie, come, ad esempio, quelle disagiate e/o con organici carenti, ove i ritardi e le lentezze sono maggiori. Infatti, è anche ingiusto non tenere conto che in Italia vi sono sedi giudiziarie (soprattutto al Nord) ove gli organici sono per lo più completi ed il procedimento ha una durata più che dimezzata rispetto alle nostre sedi.

Purtroppo, anche la recente riforma non fa vedere spiragli di uscita dalla crisi e rappresenta un pannicello caldo di discutibile efficacia.

L'applicazione dei nuovi istituti nei prossimi mesi ci darà una prima risposta, ma senza una scelta politica che dichiari la centralità del problema giustizia, intesa come servizio al cittadino (e non come lotta politica per "lodi" o organi costituzionali) con investimenti di congrue risorse economiche il problema certamente non si risolve.

Ritengo un sistema giustizia civile efficiente sarebbe senz'altro in grado di autofinanziarsi, ad esempio, prevedendo il pagamento del contributo unificato, in misura maggiore, ma in modo scadenzato, per capirci, a "stati di avanzamento" secondo tempi prefissati e riducendone l'importo, fino ad annullarlo (con rimborsi di quanto già versato), nei casi di procedimenti ove non vengono, senza colpa delle parti, rispettati i tempi prefissati.

La civiltà di una società e l'efficienza di uno Stato si misurano dalla qualità dei servizi pubblici essenziali offerti ai cittadini. Una giustizia lenta come quella attuale è parente stretta dell'ingiustizia e non è degna di un paese civile.

Sui criteri di segnalazione alla Centrale dei Rischi Bancari



Dott. Sebastiano Mazzù

DOCENTE DI ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI FACOLTÀ DI ECONOMIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSIN



La questione legata all'iscrizione presso la Centrale dei Rischi Bancari (CRB) della posizione "in sofferenza" di un soggetto finanziato è oggetto di frequenti contestazioni nei rapporti tra banche e clienti e motivo di una crescente mole di contenziosi giudiziari.

Preliminarmente, occorre richiamare i compiti istituzionali della CRB, che attengono l'accentramento delle relazioni creditizie della clientela bancaria e il supporto informativo alla Vigilanza svolta dalla Banca d'Italia. In sostanza, l'attività della CRB è ispirata ad obiettivi di pubblicità e di controllo del comportamento finanziario di un cliente affidato sulla base delle informazioni comunicate dalla banca erogatrice, il cui scopo è quello di mettere a conoscenza degli altri intermediari le dinamiche del soggetto finanziato. Più in generale, la CRB offrendo servizi sulla posizione globale degli affidati contribuisce a migliorare la qualità degli impieghi bancari e al contempo consente alle Autorità di Vigilanza di acquisire elementi di analisi per accrescere la stabilità del sistema bancario.

Le istruzioni della Banca d'Italia sulle segnalazioni alla CRB da parte degli intermediari (Circolare 11/02/91 n.139 e succ. modificazioni) precisano che vanno censiti tutti i rapporti finanziari di un soggetto superiori a € 30.000, mentre va rilevata come "sofferenza", l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita. L'iscrizione a "sofferenza" prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti, ma implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire da un mero ritardo nel pagamento di un debito.

Dal punto di vista operativo, le banche prima di concedere un finanziamento o per monitorare la capacità finanziaria di un cliente, rispetto alla sua complessiva esposizione creditizia, fanno ricorso alle informazioni della CRB per accertarne l'affidabilità (rischio) a

livello di sistema. E' prassi consolidata considerare "inaffidabile" un soggetto iscritto presso la CRB con una posizione in "sofferenza", poiché indice di una rischiosità elevata che esporrebbe la banca alla perdita parziale o totale del credito. Al riguardo bisogna però discernere i casi di quei soggetti che, tenuto conto della globale situazione finanziaria e reddituale. non riescono più a far fronte ai propri impegni presenti e futuri da quelli che, invece, sono in una condizione di momentanea difficoltà o addirittura di piena solvibilità. Sul punto diverse pronunce di merito (tra cui. Trib. Trapani, 20/01/2009, Trib. Bari, 17/06/2008, Trib. Venezia, 17/07/2006, Trib. Barcellona P.G., 23/02/2006, Trib. Napoli, 18/03/2005, Trib. Patti, 17/09/2004) e da ultimo la Suprema Corte (Cass. Civ., sez.I, 01/04/2009, n.7958) hanno sancito il principio secondo cui l'iscrizione a "sofferenza" di un credito presso la CRB "non può scaturire da un mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza". Ciò perché l'iscrizione di un credito a "sofferenza" quando non ne ricorrono le oggettive condizioni - ad esempio, insufficiente produzione del reddito, inadeguatezza del fatturato (nel caso di imprese), presenza di protesti e procedimenti esecutivi – genera influenze negative sulla reputazione finanziaria del destina-


tario che creano un vulnus all'immagine (Trib. Lecce, 09/07/2009) con effetti a cascata che possono compromettere definitivamente la situazione economicofinanziaria. Illegittime o errate segnalazioni, soprattutto quando trattasi di imprese, minano in maniera irreversibile la sopravvivenza delle stesse, attesa la "preclusione che si manifesta non soltanto con la negazione di nuovi finanziamenti, ma anche con il divieto di utilizzazione di quelli pregressi" (Trib. Bari, 24/01/2008). nonché

per gli effetti negativi riguardanti, tra l'altro, il razionamento del credito mercantile e la diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie con cui l'impresa interagisce (Cass. Civ., sez.III, 04/06/2007, n.12929).

Le informazioni della CRB, nonostante costituiscano un mero strumento di analisi per la formazione del giudizio di affidabilità finanziaria di un soggetto, sono considerate dalle banche, specialmente quelle grandi e medie, l'elemento centrale che condiziona l'intero processo di valutazione del merito creditizio. L'ultima ricerca condotta dalla Banca d'Italia su un campione significativo di banche operanti su tutto il territorio nazionale (Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza, Aprile 2008) evidenza, infatti, che il processo di affidamento di una piccola e media impresa, è influenzato in via prevalente dalle informazioni della CBR (fig.1). Ne deriva che l'iscrizione presso la CRB di una posizione in "sofferenza" deve essere effettuata con estrema prudenza, poiché le "segnalazioni facili" oltre ad ingenerare danni reputazionali per l'affidato tradiscono lo stesso scopo della CRB che non è quello di "organo giudicante" emittente sentenze sulla solvibilità del soggetto segnalato, bensì di raccoglitore e diffusore di informazioni agli intermediari, i quali devono assumerle e interpretarle con cautela (Trib. Bari, 24/01/2008, Trib. Milano, 19/02/2001).

(vedi Figura 1)

La cautela che le banche devono adottare nell'utilizzo dei dati della CRB e nell'adempimento degli obblighi di segnalazione di un credito in "sofferenza" trova accoglimento nel progetto di revisione dei criteri di censimento previsti dalla Circolare 11/02/91 n.139. Nel novembre 2009, infatti, la Banca d'Italia ha sottoposto alla valutazione degli intermediari un documento nel quale si ridefiniscono alcuni aspetti di criticità che, considerata anche la situazione generale di crisi, possono determinare improprie segnalazioni presso la CRB con conseguenze rilevanti sia per i segnalati sia per l'intero sistema. L'esisto della consultazione dovrà concludersi entro il 18 dicembre 2009 in modo da rendere operative le nuove regole entro giugno 2010. In particolare, per migliorare la descrizione e l'interpretazione delle informazioni rilevate presso la CRB, la banca segnalante dovrà indicare "l'esistenza presso un'Autorità terza rispetto alle parti (Autorità Giudiziaria, Garante per la Privacy o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie), di un ricorso inerente i dati segnalati". Questo allo scopo di consentire agli intermediari che accedono alle informazioni della CRB di discernere le ragioni dell'iscrizione di una posizione in "sofferenza", così da evitare di ricondurre ipso facto il soggetto finanziato fra quelli inaffidabili. Una maggiore analiticità dei dati censiti permetterà di accrescere la qualità informativa,



rafforzare la trasparenza nelle relazioni di credito ed evidenziare gli eventi che possono incidere su tali relazioni.

Oltre alla celerità con la quale dovranno essere rettificate le segnalazioni errate (24 ore dalla richiesta di rettifica), il progetto di revisione prevede che per l'appostazione a "sofferenza" non sia sufficiente la contestazione del credito da parte del debitore affidato. Ne consegue un rafforzamento dei principi di diligenza che devono informare il modus operandi degli intermediari segnalanti, i quali prima del censimento a "sofferenza" dovranno effettuare una valutazione globale dell'affidabilità del soggetto considerando il grado complessivo di liquidità e\o liquidabilità del patrimonio, la capacità produttiva e reddituale, la condizione del mercato, la congruità del credito rispetto alla complessiva situazione economico-finanziaria. In sostanza si riducono i possibili casi di illegittima segnalazione e si indirizzano le banche verso la direttrice della "valutazione finanziaria globale" del debitore, quale condizione per l'iscrizione o meno a "sofferenza". A fronte di tutto ciò rimane comunque aperto il tema della discrezionalità con la quale le banche - pur considerando la situazione finanziaria complessiva - esprimeranno il giudizio di affidabilità o di non affidabilità di un soggetto, ma questa è un'altra questione.

Corte arbitrale europea: Convegno a Messina

Un importante evento è stato organizzato dalla sezione messinese della Corte Arbitrale Europea: la "Riforma del processo civile, arbitrato e conciliazione" è stato il tema della serata. All'incontro erano presenti in veste di relatori il dott Luigi Fabrizio Mancuso, (magistrato di Cassazione, Consigliere della Corte d'Appello di Roma), l'avv. Francesco Marullo di Condojanni (Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina), e il prof. Avv. Luciano Maria Delfino (docente presso l'Università degli Studi Bocconi di Milano e coordinatore scientifico della Corte Arbitrale Europea e del Centro di Mediazione dell'Europa, del Mediterraneo e del Medio Oriente).

Il convegno è iniziato con la presentazione dell'avv. Mario Mancuso, Presidente della Corte Arbitrale Europea, Sezione di Messina, il quale ha precisato che l'Organismo che rappresenta fa parte del Centro Arbitrale Europeo, associazione dotata di personalità giuridica con sede a Strasburgo, costituita nel 1959 con il patrocinio del Consiglio d'Europa.

La Corte, ha precisato il Presidente, amministra le controversie devolute alla sua competenza, scegliendo i conciliatori e gli arbitri su richiesta delle parti private che ad essa si rivolgono.

L'avv. Mario Mancuso ha presentato alcuni membri della Corte, (alcuni dei quali conciliatori professionisti) oltre ai componenti del Comitato Esecutivo, quali l'avv. Vincenzo Ciraolo (vice presidente), l'avv. Giovanni Giachino Busacca, l'avv. Antonio Vitrano, l'avv. Manuela Di Vincenzo, l'avv. Michele Minissale, il dott. Nino Angelo De Luca, il dott.. Raffaele Surace, l'avv. Elio Nicotra.

L'avv. Mancuso ha anche riferito che la Corte Arbitrale ha un sito web dove possono trovarsi informazioni sull'argomento: www.cour-europearbitrage.org.

La scelta di rivolgersi alla Corte Arbitrale, ha continuato il Presidente, rappresenta notevoli vantaggi per le parti in causa sia per la rapidità della decisioni sia per i costi contenuti.

La velocità e la convenienza è garantita sia dal fatto che la controversia viene decisa da un arbitro unico invece che da un collegio di arbitri sia dalla circostanza che la decisione dovrà essere adottata entro nove mesi dall'accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro.

Inoltre, per i mini arbitrati, in cui è possibile decidere la controversia solo sulla base dei documenti o delle attestazioni allegate, il procedimento dinanzi alla Corte Arbitrale Europea si dovrà concludere entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro.

E nel caso in cui il procedimento non si concluda nei tempi stabiliti, sono previste gravi responsabilità a carico dell'arbitro.

L'avv. Mario Mancuso ha anche rilevato che il titolo del convegno è stato scelto perché il Legislatore, con la riforma, ha inteso snellire il procedimento civile, a fini deflattivi del contenzioso giudiziario, ossia lo stesso fine che si vuole raggiungere con la Conciliazione e con l'Arbitrato.

Invero, ha continuato il moderatore, il rito sommario introdotto con il decreto legislativo 69/09 è simile all'arbitrato, poiché consente una procedura deformalizzata e rapida, con una profonda differenza, però, a favore dell'arbitrato.

Mentre, infatti, nel procedimento sommario, il Giudice ordinario non ha alcuna responsabilità nel caso in cui il processo duri più del previsto, invece, nel procedimento arbitrale, l'arbitro che impiega più tempo del previsto può essere rimosso ai sensi dell'art. 813 bis c.p.c. ed è responsabile, ex art. 813 ter, dei danni cagionati alle parti a causa del mancato rispetto del termine per l'emanazione del Lodo.

Anche la nuova norma introdotta dalla Riforma relativa alla possibilità per le parti di depositare una prova testimoniale per iscritto (quando vi sia l'accordo delle parti e il consenso del Giudice), nulla innova per quanto riguarda il procedimento arbitrale, in cui è già previsto, all'art. 816 ter c.p.c. che gli arbitri possono assumere testimonianze per iscritto.

Inoltre, nel caso dell'arbitrato non è richiesto l'accordo delle parti per tale forma di escussione, perché l'arbitro può decidere la produzione di tale prova autonomamente.

Dopo l'introduzione, il Magistrato dott. Luigi Fabrizio Mancuso ha illustrato le norme di riforma del processo civile introdotte dal Decreto Legislativo 69/09, precisando che la Riforma rappresenta un importante passo avanti per lo snellimento del processo civile.

Il dott. Mancuso ha fatto rilevare, però, che non è sufficiente un'abbreviazione dei termini processuali per garantire un migliore funzionamento della Giustizia. Sono necessari investimenti per l'adeguamento delle strutture, degli impianti tecnologici e del personale, carenti da anni.

Inoltre, il dott. Mancuso ha fatto rilevare che alcuni punti della riforma andrebbero meglio precisati, ed ha fatto riferimento, tra l'altro, alla norma che prevede l'impossibilità di proporre il ricorso in Cassazione, qualora sussista un orientamento contrario della Suprema Corte sui punti oggetto del ricorso

L'avv. Francesco Marullo di Condojanni, si è intrattenuto sul tema della Conciliazione e ha discusso dei decreti delegati che sulla materia dovrà adottare il Governo, in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 60 del Decreto Legislativo 69/09.

L'avv. Marullo, dopo un excursus delle ipotesi di conciliazione previste già nel nostro ordinamento giuridico (ad esempio tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di lavoro, tentativo di conciliazione per i procedimenti di separazione), ha realisticamente affermato che in passato tali forme di conciliazione non hanno sortito alcun effetto deflattivo del carico di lavoro della Giurisdizione Ordinaria.

I decreti sulla Conciliazione che dovrà adottare il Governo potrebbero avere un effetto positivo, invece, ha continuato (con un pizzico di ottimismo) l'avv. Marullo, poiché viene dato carico agli stessi avvocati, anche tramite i Consigli dell'Ordine, di occuparsi direttamente degli Organismi di Conciliazione.

Ha aggiunto, infatti, il relatore che solo rivolgendosi ai professionisti abilitati a patrocinare le parti nelle controversie civili, queste ultime possono essere evitate, in quanto sarebbero proprio gli avvocati a consigliare ai propri assistititi l'opportunità di evitare l'inizio di un giudizio.


A questo punto, l'avv. Mario Mancuso ha evidenziato che in mancanza di accordo delle parti non si può raggiungere comunque la conciliazione, puntualizzando che in tali casi l'unico mezzo per ridurre il contenzioso consiste nel devolvere le controversie ad un arbitro privato e possibilmente scelto dalla Corte Arbitrale Europea, anche per il prestigio nazionale e internazionale di cui gode l'Organismo.

Le conclusioni sono state tratte dal prof. avv. Luciano Maria Delfino, coordinatore scientifico della Corte Arbitrale, il quale ha discusso del rapporto tra la giurisdizione e l'arbitrato, evidenziando, tra l'altro, che alcune volte la qualità e la competenza degli arbitri è superiore a quella degli stessi Magistrati appartenenti all'Ordine Giudiziario.

Inoltre, ha aggiunto, che l'imparzialità può essere garantita dal prestigio e dall'importanza delle Istituzioni che nominano gli arbitri.



Avvocati: remate ... remate ... remate



I ringraziamenti, prima di ogni prefazione, vanno alla redazione, che mi ha spronato affinché intervenissi sulla vostra rivista.

Mi presento, sono Orazio Milano, dottore commercialista in Castellammare di Stabia, ma, spingendosi oltre, allenatore di canottaggio presso il Circolo Nautico Stabia, nonché componente dello staff allenatori della squadra nazionale pesi leggeri.

Il Circolo Nautico Stabia, per intenderci, è il Circolo che ha dato i natali sportivi, tra gli altri, ai tre fratelli Abbagnale (Giuseppe, Carmine ed Agostino), ed a Peppeniello di Capua.

Il canottaggio è uno sport "povero", ma, pochi sanno, che è una disciplina, una filosofia di vita, un "lavoro" di squadra. Il canottaggio è allenamento, fisico, tecnico e psicologico.

L'equipaggio vincente, in molti casi, non è l'equipaggio fisicamente più "forte", il più prestante, ma il più efficiente nel gesto tecnico ed il più tenace. Le regate internazionali, le olimpiadi vengono decise in decimi di secondo, gli equipaggi, sovente, procedono affiancati per l'intero percorso (2000 mt); i singoli vogatori, nei minimi attimi concessi, si scrutano, cercano di carpire nell'avversario ogni segnale di stanchezza, di cedimento, per portare un attacco o rispondere efficacemente ad una sortita; taglia per primo il traguardo l'equipaggio che "resiste", che sa stringere i denti. La resistenza non è solo fisica, o meglio, resistere è molto più affare della mente.

È ideale avvicinarsi a questo sport all'età di otto, nove anni. Ai ragazzi viene insegnata la tecnica di voga, cioè l'esatta sequenza di movimenti che consentono all'imbarcazione di scorrere il più velocemente possibile. Il perfezionamento della tecnica è lavoro mentale e fisiologico, e non viene mai tralasciato. I campioni olimpici ed i canottieri di livello internazionale curano costantemente, con meticolosità, ogni aspetto della tecnica di voga e si sottopongono ad allenamenti specifici al solo fine di migliorare il gesto tecnico. La preparazione fisica è l'ulteriore elemento caratterizzante la disciplina.

Il canottiere è atleta potente e resistente. Gli allenamenti consento il miglioramento dell'efficienza cardiocircolatoria e muscolare. Tutti i muscoli sono interessati allo sforzo ed ogni gruppo muscolare viene allenato e preparato adeguatamente. Corsa, pesi, bicicletta, indoor rowing, allenamento a corpo libero, allenamento in barca (fiume, lago o mare) sono tutte componenti del programma di lavoro di un canottiere di medio livello (nazionale).

In questi ultimi anni il canottaggio, o meglio la sua versione indoor, cd indoor rowing, viene praticato anche nelle palestre. Molte strutture hanno acquistato e mettono a disposizione dei propri clienti il rermoergometro, e in molti, tra gli amanti di questo sport, acquistano tale attrezzo per la propria palestra personale. È bene quindi che vi dia alcuni suggerimenti su come "affrontare" il remoergometro. Quelle che vi descriverò sono le quattro fasi del un ciclo di voga: "finale", "ripresa", "attacco" e "passata".

Ponetevi seduti sul carrello, i piedi ben allacciati alle apposite pedaliere, le gambe stese e la schiena leggermente all'indietro, circa 30-35 gradi; tenete l'impugnatura dell'attrezzo alla base del torace, abbiate cura di controllare la posizione dei gomiti e dei polsi: i primi non devono essere aderenti al corpo ed i secondi non devono mai costituire una linea spezzata tra il pugno e l'avambraccio. Gli addominali sono contratti e sorreggono il busto (altrimenti niente tartaruga ndr). La testa deve essere leggermente inclinata in avanti ed il mento leggermente posto verso il basso, lo sguardo all'orizzonte. Siete nella posizione cd di "finale", che corrisponde all'uscita della pala dall'acqua. L'attacco, cioè la posizione di "entrata" della pala in acqua, si guadagna con semplici, ma ben organizzati, movimenti. Dalla base del torace le mani e quindi gli arti superiori, si distendono completamente, segue, e mai precede, il busto che avanza fino a che le mani sono all'altezza delle caviglie, a questo punto il carrello inizia la sua corsa verso i piedi fino a quando le tibie raggiungono la perpendicolare. La fase di "ripresa" è terminata e siete pronti per iniziare la cd "passata", la spinta.

Le cosce, con i quadricipiti femorali, sono le prime ad avviare la passata, è la spinta più "potente". Le piante dei piedi vengono compresse sulle basi della pedaliera; le mani ben agganciate all'impugnatura, le braccia ben stese, ed il busto proteso ancora in avanti seguono il movimento delle gambe verso il "finale". Il busto raggiunge la posizione di finale, non appena le gambe stanno esaurendo la compressione. Il movimento del busto è accompagnato nell'ultima fase dalla chiusura delle braccia che riportano l'impugnatura del remoergometro alla base del torace. Avete appena concluso la vostra prima "palata" o "colpo". Attenti al rapporto tra "passata" e "ripresa" esso deve essere di 1 a 3. La "ripresa" è tre volte più lenta della "passata".

Un ultimo consiglio, nelle prime fasi fatevi assistere, da un tecnico che vi possa impartire i giusti carichi di lavoro, tenendo ben presente, la sequenza dei movimenti e lo sguardo sempre all'orizzonte ... vi auguro ... non solo in palestra.

Grazie ancora e buona voga.

Legge 21 marzo 2005 n.55: "Poco sale e ... iodato!"

L'uso del sale ha origini antichissime: già 10.000 anni fa, nel Neolitico, il sale entrò a far parte dell'alimentazione umana principalmente come conservante. Tuttavia furono i Romani a fare della produzione del sale una vera e propria industria di cui detenevano il monopolio. Nel I secolo dopo Cristo il sale faceva ormai parte della cultura romana: Plinio, infatti, afferma (Naturalis Historia XXXI, 88) che non era possibile concepire una vita civilizzata senza di esso. Ben nota è anche la strada che proprio dal sale prendeva il suo nome, la Via Salaria, attraverso la quale questo prodotto giungeva da Roma sino alle zone più interne della penisola. Il sale, dunque, condizionò profondamente lo sviluppo delle società antiche; la sua centralità nella vita dell'uomo è largamente testimoniata nella letteratura, nella mitologia e nelle religioni. Valga per tutti un passo del Discorso della Montagna in cui Gesù, rivolgendosi agli Apostoli, dice "Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato?" (Matteo 5,13).

Il sale dunque è un elemento prezioso che ci accompagna da secoli, ma "anche sostanze innocue come il sale da cucina, se assunto in quantità eccessive, possono essere causa di malattie a carico dell'apparato cardio-vascolare". È quanto ricorda il Piano Sanitario Nazionale 2003-2005 a proposito della Promozione degli stili di vita salutari.

Troppo spesso nella nostra cucina quotidiana per dare sapore alle ricette abbondiamo nell'uso di sale, che a lungo andare può provocare uno stato di ipertensione arteriosa. Non a caso nei paesi dove si consuma più sodio la prevalenza dell'ipertensione arteriosa è più alta.

Mangiamo molto più sale del necessario e quindi introduciamo più sodio rispetto alla dose giornaliera raccomandata (2,3 mg per gli adulti, corrispondenti a 6 g di sale da cucina ovvero, circa un cucchiaino da caffè. Questa dose varia in difetto per gli anziani e tutte le persone che siano a rischio cardiovascolare).

Il sodio è già naturalmente presente in molti cibi che consumiamo quotidianamente.

Una riduzione dell'introito di sodio, in modo da raggiungere livelli di assunzione più vicini a quelli raccomandati, può contribuire a ridurre la pressione arteriosa o a ritardarne l'insorgenza; non dimentichiamo che con l'invecchiamento la pressione tende ad aumentare. Inoltre, una dieta povera di sodio può aiutare a diminuire l'eventuale dosaggio dei farmaci antiipertensivi.

Quando parliamo di sale non dobbiamo pensare solo a quello che usiamo per insaporire l'acqua della pasta o condire alcuni alimenti, come le patatine fritte o le insalate; molto più subdolo è il sale contenuto nei cibi in scatola (carne, tonno etc,), nei dadi da cucina, negli insaccati, nei piatti pronti surgelati o in busta (pasta, minestre conservate), nelle conserve, nelle salse tipo maionese o ketchup, nei sottaceti e negli snack. È importante, quindi, controllare bene le etichette dei prodotti confezionati, che danno informazioni sul contenuto nutrizionale e possono facilitare scelte idonee.

È importante, inoltre, ricordare i nomi di alcuni ingredienti che indicano la presenza di sale come: cloruro di sodio, bicarbonato di sodio, fosfato monosodico, glutammato monosodico, nitrato e nitrito di sodio e così via.

Per quanto riguarda le acque minerali che vantano proprietà terapeutiche antiipertensive, va ricordato che obiettivamente la quantità di sodio normalmente contenuta nelle altre acque minerali è talmente bassa da non incidere più di tanto nel determinismo dell'ipertensione. Stiamo attenti, piuttosto, al sodio proveniente da fonti ben più importanti, che consumiamo spesso con troppa disinvoltura.

Fin qui abbiamo abbiamo prestato attenzione all'importanza della quantità di sale assunta con la dieta, ma altrettanto importante è la qualità di questo prezioso alimento, la scelta eseguita dai consumatori al momento dell'acquisto.

Lo iodio è un micronutriente presente nel nostro organismo ma troppo spesso sottovalutato.

Si tratta di un elemento della serie chimica degli alogeni. Esso è presente principalmente nella tiroide, una piccola ghiandola che produce, proprio grazie allo iodio, delle sostanze chiamate ormoni che libera direttamente nel sangue: la triiodotironina (T3) e la tiroxina (T4).

Questa ghiandola è situata nella parte anteriore del collo, normalmente pesa meno di 30 grammi e contiene il 70-80 % dello iodio contenuto nel nostro organismo.

Lo iodio riveste un ruolo biologico essenziale, come anzidetto, senza di esso non sarebbe possibile la formazione degli ormoni tiroidei, i quali controllano il metabolismo di tutti gli organi. Osso, sistema cardiovascolare, tessuto adiposo, fegato, ipofisi e cervello sono tra le strutture che maggiormente risentono di un eventuale deficit o eccesso di questi ormoni.

La leggenda popolare vuole che la cosiddetta "aria di mare" sia ricca di iodio ed alcune delle nostre mamme portandoci al mare hanno creduto di farci assumere questa sostanza, in realtà è possibile assumere lo iodio solo attraverso alcuni tipi di alimenti che lo contengono per propria natura e in quantità variabili a seconda delle caratteristiche del territorio. Ne sono ricchi soprattutto i prodotti della pesca (sgombri, merluzzo, cozze, tonno, scampi), uova, prodotti lattiero-caseari, carne, cereali, frutta e verdura.

Tuttavia la quantità assunta con gli alimenti non è sufficiente a garantirne l'apporto giornaliero raccomandato (150 mg), soprattutto in quelle aree geografiche definite iodo-carenti, per questo motivo la maggior parte della popolazione può considerarsi a rischio di sviluppare un gozzo (l'aumento di volume della tiroide) o altre patologie correlate alla carenza iodica, se non ne integra in altro modo l'assunzione. Il fabbisogno di iodio, inoltre, è particolarmente elevato per le donne in gravidanza e per i bambini.

Il metodo più efficace ed economico per effettuare la iodio-profilassi è usare sale arricchito di iodio al posto del comune sale da cucina.

Il 21 Marzo 2005 è una data che possiamo definire storica per l'endocrinologia italiana. Ancora ricordo la commozione del Prof. Fabrizio Aghini-Lombardi che, dopo aver ricevuto da Roma una telefonata di conferma da parte del Prof. Aldo Pinchera, annunciava a tutti i medici del Dipartimento di endocrinologia di Pisa, riuniti in seduta plenaria, l'approvazione da parte del parlamento della legge sulla iodoprofilassi in Italia. Finalmente anche in Italia una legge dello Stato disponeva la prevenzione del gozzo endemico e delle altre patologie da carenza iodica.

Per quanto riguarda la iodoprofilassi, non si può fare a meno di ricordare che fin dal 1972 il Prof. A. Pinchera pose il problema del sale iodato per prevenire e combattere patologie da carenza di iodio.

Gli studi eseguiti dalla scuola pisana di endocrinologia, sotto la guida dell'esperto Prof. F. Aghini-Lombardi, sulla piccola comunità iodocarente di Pescopagano (PZ) e pubblicati negli anni '90 sulle più prestigiose riviste scientifiche del settore, hanno dimostrato senza mezzi termini la relazione tra la carenza di iodio e le patologie tiroidee quali il gozzo e la formazione di noduli. Lo iodio è, infatti, un elemento indispensabile per la sintesi degli ormoni tiroidei, in sua assenza la tiroide si adatta riducendo l'eliminazione urinaria e aumentando visibilmente il suo volume. Una carenza iodica prolungata può portare all'ipotiroidismo, che, durante l'accrescimento, è responsabile di alcuni problemi neurologici, fino al cretinismo.

Dunque, è necessario ringraziare la scuola pisana di endocrinologia per la tenacia mostrata nel cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica scientifica e non, nonché i membri delle varie commissioni parlamentari per aver percepito l'urgenza di una legislazione



Dott. Rino Piccione

SPECIALISTA IN ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO



che mettesse l'Italia al passo di altri paesi quali gli Stati Uniti, i paesi scandinavi, la Germania, l'Austria e l'apparentemente arretrato Venezuela.

L'obiettivo di eliminare i disturbi da carenza iodica veniva indicato già dal 1992 dall'OMS e dalla FAO. Proprio con questo fine il Ministero della Salute sin dal 1997 aveva messo in atto una campagna di educazione alimentare di promozione dell'uso del sale arricchito di iodio ed aveva promosso un disegno di legge che finalmente veniva approvata dal parlamento nel 2005 (Legge del 21 Marzo 2005: "Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica"). La legge, entrata in vigore dopo la pubblicazione sulla G.U. n. 91 del 20 Aprile 2005, definisce le modalità di utilizzo e di vendita del sale alimentare arricchito con iodio: nei punti vendita deve essere garantita la presenza contemporanea di sale arricchito di iodio e sale comune. È stato eliminato il limite di peso per le confezioni di sale iodato, che era precedentemente previsto, facilitandone così l'uso nella grande distribuzione; inoltre è permesso l'uso di sale iodato come ingrediente per la preparazione e per la conservazione dei prodotti alimentari.

In conclusione, possiamo dire che ognuno di noi dovrebbe fare proprio il motto che il Prof. A. Pinchera coniò in occasione di una sua intervista concessa alla giornalista Anna La Rosa durante il programma RAI "Telecamere Salute": "Poco sale e ... iodato!".



Ricordando l'Avvocato ...

Non muore mai, chi vive nei ricordi di chi è ancora sotto questo cielo ... forse è proprio questa l'immortalità alla quale tutti noi dovremmo aspirare ... orientare la nostra vita in maniera tale da lasciare sempre qualcosa a chi, per un motivo o per l'altro, in un ruolo o nell'altro, si è imbattuto in noi. Se questa considerazione è vera, l'avv. Teresio Correnti, è ancora qui con noi ... il suo valore di uomo e di giurista, la sua dedizione, la sua caparbietà e meticolosità nell'approcciarsi alla professione, il suo non lasciare

Una vita pienamente vissuta la sua, ricca di soddisfazioni personali e professionali, cinque

niente al caso, hanno impresso

una traccia indelebile.

figli - di cui due avvocati - e tanti hobbies coltivati con la stessa passione con cui si accostava ad ogni aspetto della vita, compagno infaticabile di battute di caccia e di pesca ... uomo poliedrico, capace di lottare strenuamente per ciò in cui credeva, come ha fatto, in passato, in difesa dell'idea della creazione del Tribunale di Barcellona P.G.

Ai suoi figli ed in particolare ai colleghi Enzo e Corrado, alla sua famiglia e a quanti hanno avuto il privilegio di essergli affettivamente vicini, giungano le condoglianze del foro, dell'intero consiglio dell'ordine e di tutta la redazione del nostro periodico.

Siamo certi che da Lassù il suo sguardo non smetterà di seguirvi.

L'avv. Teresio Correnti nacque a Furnari il 9 novembre 1922, si laureò in giurisprudenza presso l'Università di Messina a 22 anni col massimo dei voti e la lode, con una tesi di diritto penale sul consenso dell'avente diritto, fu iscritto al consiglio dell'ordine degli avvocati di Messina dal 1948, all'albo speciale presso le giurisdizioni superiori dal 1975 ed, infine, al consiglio dell'ordine presso il Tribunale di Barcellona P.G.

Fece parte, nel corso degli anni, dei vari comitati promotori della istituzione del Tribunale e significativo fu il documento comune degli avvocati di Barcellona P.G. e Milazzo che, superando logiche campanilistiche, si espresse a favore della nuova struttura giudiziaria.

Magistrato onorario per circa un ventennio, in qualità di vice pretore, ebbe in più occasioni la reggenza della Pretura.

Esercitò prevalentemente nel settore civile ma anche nel settore penale ed in quello amministrativo.

Nel 1986 pubblicò presso la Cedam di Padova il Commento teorico pratico alla legge sulla caccia, che ebbe un buon successo editoriale, tanto da rimanere esaurito in breve tempo.

Nel 1988 l'ordine degli Avvocati di Barcellona P.G. lo insignì della Toga d'oro per i 50 anni di professione.

Intervista...

Barcellona ... una giornata qualunque di un mese qualunque ... il buon collega Danilo Di Salvo come al solito non mi abbandona e per questo lo ringrazio ... una sensazione di grande angoscia mi pervade ... egoisticamente mi assale una gran paure della solitudine ... di quel morbo contagioso che accompagna la malattia e la prolungata assenza dalle scene; colpisce chiunque (o forse solo i più sfortunati) esseri umani ... Ma nell'ambito forense sembra avere preso le sembianze di una pandemia.

Conoscevo poco l'Avv. Aliquò, lo rivedo dopo tanti anni e mi fa una gran tenerezza ... incontro la moglie ... l'amorevole figlia ... parla del padre con gli occhi di un'innamorata. Mi accorgo immediatamente che l'Avvocato patisce la solitudine e chiedo lumi; mi risponde che a lui piacerebbe incontrare i vecchi amici ... i colleghi ... ma qui non si vede nessuno.

Inizio l'intervista con un misto di rabbia e rispetto e abbozzo un sorriso ... l'Avv. Aliquò è felice di incontrarmi ... felice di poter parlare del suo amato lavoro ...

Domanda: Avvocato a che età ha iniziato la professione?

Risposta: A 24 anni circa.

D: Come mai ha scelto proprio la facoltà di giurisprudenza?

R: Fu il mio primo pensiero. Mi piaceva anche la medicina però mi ha attratto di più la carriera forense,per istinto credo.

D: Si è mai pentito della sua scelta?

R: No, mai perché ho preso a cuore tutte le situazioni che mi capitavano e godevo della fiducia dei miei clienti; per me questo è stato essenziale.

D: Cosa ha rappresentato per lei la professione di avvocato?

R: Mi ha dato molto; anche perché da questo ho ricavato il necessario per vivere, non sono diventato ricco perché molto spesso prestavo la mia attività per amicizia confidando magari su una condanna alle spese.

D: Qual'è un pregio ed un difetto che Lei si riconosce come professionista?

R: Quello di aver dato anima e corpo alla professione ...

D: E un difetto?

R: Non saprei risponderle. Ho sempre cercato di fare del mio meglio, anche perché lavoravo fino alle quattro del mattino, perché di giorno ricevevo i clienti per parlare e poi il lavoro lo svolgevo spesso di notte.

D: Era una passione dunque?

R: Certo! Oggi mi aiuta l'Avv. Bambaci. Lui frequenta il Tribunale e svolge l'attività all'esterno; così anche l'Avv. Giacomo

... all'Avvocato Antonino Aliquò

Giorgianni ... ringrazio entrambi.

D: Qual'è la sua lettura preferita al di là dei codici?

R: Quello che riguarda l'attività pratica anche se non disdegno letture come "Don Camillo" ed i romanzi in genere.

D: Che rapporto ha con la fede?

R: lo sono un cattolico ed ho anche frequentato l'Università Cattolica e sono stato il primo a Barcellona P.G. a laurearsi alla Cattolica.

D: Oggi che importanza riveste la fede nella sua vita?

R. Molta! Infatti molti iscritti all'oratorio Salesiano di Barcellona P.G. hanno frequentato la mia casa per l'attività religiosa. Devo precisare che io sono stato Presidente degli EX Allievi Salesiani.

D: Che influenza ha avuto il fatto di essere un buon cattolico nella professione forense?

R: Ho sempre avuto chiaro l'obiettivo: la Giustizia ... ad ognuno il suo ... niente di diverso da questo.

D: Nella sua vita il lavoro che posto ha occupato?

R: Quello prevalente, mi piaceva molto il mio lavoro ... lo amavo e lo amo

D: Professionalmente parlando c'era qualche ambizione che non ha realizzato, qualche cosa che voleva fare?

R: No! Mi ritengo soddisfatto quindi non posso dire di non aver realizzato quello cui aspiravo.

D: C'è qualche personaggio dell'Avvocatura o della Magistratura che Lei ricorda con piacere?

R: Nel corso della mia attività ho intessuto buoni rapporti con tutti, quindi non posso dire di aver preferito qualcuno ad un altro. Vi era qualcuno che non mi piaceva troppo in quanto non lo ritenevo eccessivamente "preciso" nello svolgere questo lavoro, ma erano rari casi.

D: Come è cambiato, se è cambiato nel tempo, il rapporto tra avvocati e magistrati?

R: Quando frequentavo io per la verità, tranne casi particolari, il senso della giustizia prevaleva e quindi non ci si lamentava dei magistrati; di qualcuno forse perché magari era un po' pesante, ma i rapporti umani erano buoni.

D: Era usuale uscire insieme a cena, per esempio?

R: Tanta confidenza non c'era perché si mantenevano le distanza ... però erano distanze di rispetto perché ognuno rimaneva nel proprio ruolo.

D: E del mondo dell'avvocatura che ricordi ha?

R: Ricordo con affetto tanti colleghi primi

fra tutti quelli di Milano, città nella quale ho esercitato nei primi tempi, ho degli ottimi rapporti anche con i colleghi della nostra zona in particolare con l'Avv. Nino Russo siamo buoni amici.

D: Ha mai percepito rivalità coi colleghi?

R: No, anche perché non ci sono motivi se ciascuno cura con molta professionalità i propri clienti.

D: Secondo Lei quali requisiti da punto di vista personale deve possedere chi vuole intraprendere la professione di avvocato? Quali caratteristiche deve necessariamente avere e magari di quali difetti deve essere privo?

R: La prima cosa che deve avere è il senso della giustizia.

D: E secondo Lei è possibile che una persona che non abbia quei requisiti morali sia un buon avvocato ... cioè sia una persona poco per bene per esempio nel privato e un grande avvocato nel pubblico?

R: lo personalmente ritengo di no! Il senso dell'equità e della rettitudine si deve manifestare in tutte le espressioni della vita.

D: Avv. Aliquò cosa consiglia ai giovani che stanno intraprendendo la professione di avvocato, quali precetti morali, personali, professionali devono rispettare?

R: In primo luogo quello del senso della giustizia, ad ognuno il suo, quello che veramente spetta cercando di non ledere l'altro.

D: Grazie Avvocato!

R: Grazie a voi colleghi, mi riempie il cuore poter parlare ancora di diritto.

Chi ha letto le precedenti interviste stenterà a riconoscere il mio stile ... mi dispiace ma non ho trovato nulla di ironico nell'incontro con un uomo mite, troppo perbene ed infinitamente stanco e consentitemi ingiustificatamente solo e dimenticato.

Se in qualche modo vi ho deluso ... chiedo venia.



... che i vostri sogni possano trovare realizzazione!

Avv. Monica Piccione

Il Natale è alle porte ... è periodo di bilanci ... di buoni propositi ... di qualche rimpianto e di qualche rimorso ... è anche il primo compleanno del nostro periodico ... il tempo è volato ... difficile credere, se non per gli addetti ai lavori, che dietro le "poche" pagine della rivista ci sia un lavoro di squadra che dura parecchi giorni ... non voglio fare un primo bilancio ... e non voglio essere io a farlo ... sarebbe come chiedermi di giudicare mia figlia ... ovvio che "ogni scarrafone è ... "; lascerò che sia il tempo a parlare ... che siate voi a plasmarlo con la vostra collaborazione, con i

vostri consigli ... insomma vorrei tanto che questo "scarrafone" ... lo sentiste un po' anche vostro.

Mentre scrivo ... il Natale è ancora nella mia testa ... niente intorno ne ricorda l'imminenza ... né la mia scrivania ... che come al solito straripa di cartacce ... né il piccolo presepe che tengo nella libreria ... perché resta li tutto l'anno ... per invogliarmi a non abbandonare i buoni propositi del Natale precedente ... l'atmosfera però è già da giorni nel mio cuore ... io che con le contorsioni mentali convivo dall'infanzia ... in questi giorni tocco l'apice delle elucubrazioni ... quindi siate indulgenti verso il redazionale di questo numero.

Gli ultimi mesi sono stati frenetici come sempre ... ma il nostro piccolo universo ... la nostra redazione ... ha subito uno scossone ... per carità ... nessuna sentenza stratosferica ha fatto sussultare le nostre coscienze colme di diritto ... né la bocciatura del Lodo Alfano ... né le chiacchiere sul ripristino dei minimi tariffari (anche se urliamo tutti in

coro: lo volesse il Cielo!!!) ... è accaduto qualcosa che ci ha portato ancora una volta a riflettere su cosa sia veramente importante ... qualcosa che ci ha ricordato quanto sia stupido correre tutto il giorno ... fosse anche dietro al "diritto" ... di come sia importante trovare sempre il tempo per salutare un amico ... abbracciare i tuoi figli ... ricordare a chi ami che ci sei e ci sarai ... che non bisogna aspettare la tragedia per stringere forte le mani di chi le ha protese verso le tue . riflessioni che spesso velocemente facciamo e, altrettanto velocemente dimentichiamo ... poco tempo fa l'avv. Rosina ... una delle "anime" di questo giornale ... ha scoperto che la sua "pellaccia" non è poi così dura ... poi fortunatamente tutto è rientrato ... ma come dimenticare? Abbiamo realizzato che senza di lui ... questo giornale non esisterebbe ... e che senza di lui ... molti di noi si sentirebbero più poveri ... ho pensato che fosse stupido non dirglielo ... anzi non scriverlo ... nelle pagine di questa creatura che è soprattutto sua ... convinta come sono di condividere queste sensazioni con voi ... che se non ci foste ... non avrebbe senso ... scrivere alcunché ... grazie per il tempo che ci avete dedicato e che ci dedicherete, a nome mio e di tutta la redazione auguro a voi e alle vostre famiglie di vivere l'essenza del Natale ... che i vostri sogni, possano trovare realizzazione! Buone

Buon Compleanno,


Il Periodico forense festeggia il suo primo anno

È con un pizzico di orgoglio che vi annuncio il primo compleanno del periodico forense che,nato appunto a Dicembre dello scorso anno, è oggi un interessante punto di riferimento per il nostro foro e non solo. Sembra incredibile eppure eccoci giunti al primo traguardo ... grande è la soddisfazione mia e di tutto "il gruppo di lavoro" che con sacrificio, passione e dedizione ha portato avanti il progetto in questi mesi.

Anche in questo numero troverete tanti interessanti spunti di riflessione, di confronto, notizie che speriamo siano utili, non voglio quindi dilungarmi - so che siete curiosi e che volete addentrarvi tra le pagine e gustarne i contenuti - qualche "carattere" ancora dovete però concedermelo perché l'occasione è lieta e merita ... Il primo compleanno del periodico segna un bel traguardo per la redazione e testimonia che mettendo insieme le idee, i progetti, l'impegno qualcosa di buono viene sempre fuori!

Il primo anno di vita di "Professione Avvoca-

to" è il frutto del lavoro di una "squadra" volenterosa e paziente e di due coach insostituibili ... Degni di lode sono, infatti, l'impegno, la costanza, la disponibilità dell'avv. Corrado Rosina che ha dato praticamente l'input al periodico, costituendo il team della redazione, coinvolgendo sempre tutti, confrontandosi anche con noi giovani avvocati, prendendosi sempre particolarmente cura della grafica del notiziario ... e poi la grinta, la vivacità di idee, il tocco del tutto personale dell'avv. Monica Piccione, la nostra coordinatrice di redazione, che si da sempre un grande da fare per la realizzazione di ciascun numero. Cosa dire di lei ... che è un "vulcano di idee" ...?! ... È solo un eufemismo!!! Sento di dovere ringraziare Monica e Corrado, lo faccio anche a nome di tutti i collaborati nella certezza di interpretare anche il loro desiderio, perché hanno creduto in questo progetto, lo hanno voluto e, anche se è trascorso parecchio tempo - come ci raccontava Monica nel numero zero - da quella prima volta in cui parlarono del notiziario forense insieme al Presidente del Consiglio dell'Ordine, lo hanno realizzato. E allora non mi rimane che augurare Buon Compleanno al periodico forense e buona lettura a tutti voi!



Sentenza n. 15233 . . .

delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione

depositata il 30 giugno 2009

"Impugnazioni e ricorsi – conflitto di giurisdizione – posizione giuridica vantata dal soggetto indicato come assessore dal candidato sindaco".

Non si tratta di diritto soggettivo bensì di mero interesse legittimo. È questa la conclusione a cui è giunta la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, avente alla Presidenza Sua Eccellenza Dr. Vincenzo Carbone e relatore designato Dr. Francesco Maria Fioretti, con sentenza n.15233/09 depositata il 30 giugno 2009, dopo che il Tribunale Amministrativo Regionale, sezione staccata di Catania, aveva pronunciato la propria incompetenza giurisdizionale per materia, con sentenza n.1723 del 19.07.2007, e dopo che a tale medesimo esito era giunto il Tribunale di Barcellona P.G., in composizione collegiale, Presidente Lanza Volpe e rel. A. Zappalà, con sentenza n.103 del 20.03.2008. La Suprema Corte, in siffatta elaborazione giurisprudenziale, ha messo un punto fermo sulla questione ed ha stabilito il principio che, in tema di elezioni amministrative, l'impugnazione ed i ricorsi riguardanti la posizione giuridica vantata dal soggetto indicato come assessore (più propriamente designato) dal candidato a Sindaco, vanno sottoposti al sindacato dell'A.G.A., giacché in applicazione de "La norma di cui all'art.12, comma 1, l. reg. della Sicilia 26 agosto 1992 n.7 (da leggersi in correlazione con l'art.7, comma 5, della stessa legge), che impone al sindaco neo-eletto la nomina degli assessori indicati in sede di presentazione delle liste, tutela in via diretta il pubblico interesse alla governabilità dell'ente locale, per cui la situazione vantata dal soggetto indicato come assessore all'atto della suddetta presentazione delle liste elettorali, ma non nominato, è qualificabile come una situazione protetta solo in via mediata ed ha, pertanto, la consistenza di interesse legittimo pretensivo, come tale tutelabile innanzi al g.a.".

Con tale pronunzia, la Suprema Corte, non limitandosi a dirimere solo la preliminare questione giurisdizionale per la quale era stata invocata la decisione, ma entrando nel merito della stessa, sulla scorta delle disposizioni attualmente vigenti in Sicilia in materia elettorale e di quanto già affermato precedentemente sempre dalla Suprema Corte con sentenza, a sezioni unite, n.3705 del 1986, di fatto, ha ribadito la prevalenza della finalità perseguita dalla norma primaria, in virtù della quale quando l'attività amministrativa tuteli in via diretta l'interesse pubblico, la situazione vantata dal privato non può essere protetta che in via mediata, assumendo perciò consistenza di interesse legittimo.

Peraltro, a giudizio della stessa Corte di Cassazione, "in sede di presentazione delle liste la indicazione degli assessori da parte del candidato alla carica di Sindaco è frutto di accordi tra le varie forze politiche, che partecipano alla competizione elettorale, per cui se il Sindaco neo-eletto non dovesse mantenere fede a tali accordi, si potrebbero determinare fratture tra le forze politiche con ripercussioni negative sul buon andamento dell'amministrazione dell'ente locale. Identico rischio vi sarebbe se, nella ipotesi di mutati equilibri, rispetto alla fase elettorale, all'interno della maggioranza, la forza politica, che ha indicato uno o più assessori da designare, prima della loro nomina ritenesse, per ragioni di opportunità politica, di chiedere al Sindaco neo-eletto di nominare assessori soggetti diversi da quelli precedentemente indicati".

Ne deriva, conseguentemente, che la natura intrinseca della nomina degli assessori, rientrando nel

novero di atti particolari, pur non trattandosi, per le disquisizioni fino adesso affrontate nelle costruzioni giurisprudenziali, di c.d. atti politici e vigendo in ipotesi gli applicabili principi secondo cui la disamina su siffatta attività viene rimessa e soggetta ad una valutazione di opportunità politico — amministrativa, fondata su esigenze di carattere generale, quali ad esempio i rapporti con l'opposizione o i rapporti interni alla stessa maggioranza consiliare, tuttavia tale disamina risulta dettata da esigenze di pubblico interesse, innanzi alle quali la situazione vantata dal singolo soggetto subisce un affievolimento, consistendo, in tal maniera, in un mero interesse legittimo.

Sicché questa pronunzia, nonostante fornisca delle salde basi giuridiche per l'individuazione della natura degli interessi presenti in tale ambito, tuttavia, risulta, anche sulla scorta di quanto autorevolmente sostenuto dall'Avvocato Generale Dott. Antonio Martone, ancora in ombra e non del tutto definita la tipologia di potere attribuita al Sindaco neo - eletto nella sua attività di designazione e nomina degli assessori, in virtù della legittimazione a porre in essere idonea e conferente attività amministrativa riconosciuta e normativamente attribuita allo stesso, secondo cui l'autonomia dell'atto politico posto in essere e dalle connesse esigenze di governabilità dell'Ente locale e di costruzione di un corretto rapporto collaborativo tra Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale, sottrae la materia al sindacato di giurisdizione, postulando un'inammissibilità assoluta per quelle azioni che non incidono e non si dipartono dai vizi di procedimento dell'atto amministrativo.

A seguito di questa statuizione, l'orientamento verso cui sembra essersi rivolta la Suprema Corte risulta essere innovativo, laddove giunge al pieno riconoscimento giuridico, in linea generale, dell'autonomia e della discrezionalità che la pubblica autorità (giusta sentenza della Cassazione, Sezioni Unite civili, n.3705 del 1986) deve porre in essere, in virtù della preminenza dell'interesse pubblico da esplicitarsi nel buon andamento dell'amministrazione dell'Ente locale e della natura, intrinsecamente politica, riconosciuta alle valutazioni di opportunità poste a salvaguardia della maggioranza, e, conseguentemente, della stabilità dell'organo stesso.

Certamente, non essendo state chiarite tutte le implicazioni strettamente connesse alla problematica, si ritiene che al più presto dovrà essere sottoposto al vaglio della Suprema Corte un ulteriore passaggio interpretativo, secondo cui va chiarita la portata e la natura della specifica potestà attribuita al candidato-Sindaco in relazione alla prerogativa di designazione (indicazione), strutturata mediante un atto interno di organizzazione meramente potestativo, non rientrante negli atti di amministrazione normativamente tipici, e figlio dell'espressione dello speciale rapporto fiduciario tra Sindaco ed assessore, ispirato e sorretto da valutazioni non solo personali, ma anche di ordine politico, che si sottraggono, quindi, a qualsiasi sindacato giurisdizionale di legittimità oltre che di merito.

La complessità di tale previsione, avvertita anche dall'Avvocato Generale dello Stato Dott. Antonio Martone, dovrà essere inevitabilmente rapportata e ricondotta alla peculiarità dell'atto – politico in oggetto di modifica della designazione assessoriale, che, non avendo natura recettizia, assume la forma amministrativa e le vesti procedurali, laddove dovesse condurre alla sostituzione dell'indicato assessore in fase di designazione, di un atto di "autorevoca",



Avv. Rino Nania



quale risultato di valutazione politica interna, che attiene alla figura del Sindaco, tesa a salvaguardare e perseguire la spedita messa all'opera di un organo municipale (la Giunta) di ausilio alla funzione del Sindaco stesso, che ha il precipuo compito di realizzare e portare a termine il proprio programma amministrativo e politico, su cui si è manifestato il consenso del corpo elettorale.

In siffatta maniera tali atti dovranno, attraverso ulteriori asserti giurisprudenziali, approdare ed essere annoverati tra gli atti politici tipici, sottratti alla potestà di sindacato della giurisdizione. Ciò trova ulteriore ragione giustificatrice, nel nuovo quadro normativo, introdotto dalla riforma del titolo V della Carta Costituzionale, che fornisce una rafforzata copertura agli enti locali: di tal ché, pur non giungendo ad ammettere, individuare e riconoscere, in questo plesso di speciali rapporti istituzionali, istituti di autodichìa, tuttavia v'è da escludere, comunque, in ipotesi, l'inverarsi di situazioni giuridiche da gualificarsi come diritti soggettivi, da cui avrebbe potuto affermarsi e promanare l'intervento incisivo e legittimo della giurisdizione ordinaria.

(In tale complesso ed articolato procedimento giudiziale hanno interagito e collaborato gli Avvocati Franca De Pasquale, Carlo Mazzù, Rino Nania, Sergio Alfano ed il Dr. Pietro Aloisio).



2 APPROFONDIMENT

Separazioni e divorzi: Art.155 Sexies C.C. ...





La legge n. 54 del 8 febbraio 2006, ha introdotto, nell'ambito dell'ordinamento italiano e, in particolare, nell'ambito del diritto di famiglia, l'istituto dell'affido condiviso.

È di particolare rilevanza notare come la riforma in materia di affido condiviso dei figli in sede di separazione e divorzio stabilisca, all'art. 155 C.c. sexies, rubricato " Poteri del Giudice ed ascolto del minore" che prima dell'emanazione dei provvedimenti anche presidenziali "il giudice dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento". Si tratta di un obbligo che il Giudice, verosimilmente, assolverà con l'ausilio di terzi cui potrà delegare l'ascolto del minore (per esempio da un consulente o operatori dei servizi sociali). Considerato che nella nostra legislazione, l'unico riferimento normativo sulle modalità di ascolto è l'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 1996, ratificata in Italia con la Legge n. 77 del 2003, nella realtà si pone il problema dell'applicazione concreta nelle aule giudiziarie della normativa vigente.

Il circondario di Messina, il cui Tribunale dispone di una sezione che si occupa di diritto di famiglia e delle problematiche connesse e, dove ha sede anche il Tribunale per i Minorenni, è senz'altro un punto di riferimento in materia ed è per questo anche il punto di partenza del nostro excursus sulla prassi giudiziaria relativa all'ascolto dei minori nei Tribunali.

Secondo l'opinione della D.ssa Rita Russo, Giudice della I sezione del Tribunale di Messina:

"L'ascolto è un diritto del minore, già sancito da Convenzioni internazionali e pertanto il giudice non può esimersi dal dare spazio, nel processo, ad un diritto. Infatti, l'art. 155 sexies c.c. lo prevede come doverosa attività ("il giudice dispone" e non "può disporre") da svolgere prima di adottare i provvedimenti di cui all'art. 155 sexies c.c.. Ne consegue che se il giudice non deve adottare questi provvedimenti, ad esempio quando deve limitarsi a prendere atto degli accordi delle parti in materia di affidamento o se ci sono provvedimenti di affidamento già vigenti che possono essere confermati (ad esempio i provvedimenti resi in un giudizio di separazione, frequentemente confermati in sede di divorzio) l'ascolto del minore può essere omesso.

Anche nei giudizi contenziosi prima di procedere all'ascolto del minore si chiede ai genitori se hanno delle indicazioni concordanti sull'affidamento che il provvedimento provvisorio possa recepire ed in caso positivo l'ascolto può essere omesso o quantomeno differito.

È prassi del Tribunale di Messina nei processi di separazione con figli infradodicenni disporre contestualmente al decreto di comparizione delle parti una delega ai Servizi sociali per ascoltare i minori, invitando i Servizi a depositare una relazione scritta entro l'udienza di comparizione coniugi. I Servizi provvedono presso i loro locali e qualche volta a domicilio. Alla prima udienza se i Servizi non hanno ascoltato il minore, o se la relazione non è soddisfacente, si procede alla audizione diretta da parte del giudice in Tribunale, nel corso di una udienza, ovviamente riservata ed a porte chiuse. Se è segnalato un particolare stato di disagio ovvero una patologia del minore si richiede al Tribunale dei Minorenni l'autorizzazione ad utilizzare l'aula con lo specchio unidirezionale, ma in questi casi è anche consigliabile delegare l'ascolto ad un medico ovvero ad uno psicologo.

Riguardo la metodologia di ascolto bisogna distinguere se, oltre a questo, occorre accertare una patologia, o uno stato di disagio psicologico/comportamentale del minore e/o dei genitori nel qual caso si dispone una consulenza e valgono le comuni regole dettate dagli art. 191 e segg. c.p.c..

Se, pur non dovendosi accertare una patologia, la situazione è particolarmente complessa e l'audizione del minore si presenta difficoltosa o di difficile lettura, il giudice può procedere in udienza con l'assistenza di una ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. (psicologo, assistente sociale, pedagogista) il quale può porre direttamente le domande, unitamente al magistrato, e alla fine dell'ascolto invitare l'ausiliario a rendere un sintetico parere a verbale oppure con separato atto scritto; ovvero delegare l'ascolto all'ausiliario, il quale procede nel rispetto del contraddittorio e si presenta poi in udienza per riferire, preferibilmente con il supporto di una relazione scritta. In queste occasione le parti ed i loro consulenti – nonché il giudice – possono formulare domande, chiedere chiarimenti etc.



... Prassi giudiziaria nell'ascolto del minore

Di norma i consulenti sono psicologi, neuropsichiatri infantili, pedagogisti. Gli ausiliari sono psicologi, neuropsichiatri infantili, pedagogisti ed assistenti sociali: per essere ausiliario non occorre essere iscritti all'albo dei consulenti è sufficiente essere esperti nella materia della infanzia ed adolescenza.

Se l'ascolto avviene in udienza di solito, al fine di mettere a proprio agio il minore, si chiede ai genitori se prestano il consenso ad allontanarsi (finora sempre accordato, nell'esperienza messinese): trattandosi di una udienza le parti hanno infatti facoltà di assistere ed è giusto che venga verbalizzato che si allontanano di loro spontanea volontà. E invece opportuno che assistano gli avvocati, diversamente si snatura l'udienza e la funzione stessa del giudice ed allora è preferibile delegare all'ausiliario un ascolto "esterno". Per evitare che l'ascolto si trasformi in una cross examination, il che potrebbe mettere a disagio il minore, è consigliabile che prima di introdurre il minore gli avvocati, le parti o i loro consulenti indichino al giudice quali sono le tematiche sulle quali ritengono opportuno orientare l'audizione. Quanto alle "domande", esse possono anche essere predisposte per iscritto ed allegate agli atti, ma è evidente che non si tratta di un capitolato di prova e che determinati argomenti non possono comunque essere introdotti con una domanda secca, di fronte alla quale il minore potrebbe chiudersi o non rispondere con sincerità; nell'audizione con il minore è infatti preferibile la forma colloquiale in modo da condurlo a parlare della sua vita, della sue esigenze ed aspirazioni con la maggiore naturalezza possibile. In ogni caso è doveroso, non potendosi prescindere dalle indicazioni date dalla Convenzione di Strasburgo, che il giudice informi il minore del significato della audizione, gli fornisca le informazioni essenziali sul processo, e l'avverta che la sua volontà è rilevante ma non vincolante.

Quanto espresso dal minore viene verbalizzato con l'assistenza del cancelliere, riportando
il più fedelmente possibile le risposte, ma comunque sinteticamente, perché una parte del
colloquio spesso è solo destinata a "rompere il
ghiaccio" e descrivendo anche come si presenta il minore e quali atteggiamenti tiene nel
corso della audizione, segnatamente se alla
introduzione di certi argomenti vi sono reazioni
comportamentali (piange, arrossisce, distoglie
lo sguardo).

Quando si tratta di procedimenti avanti al collegio In linea di massima si preferisce delegare, ex art. 710 comma secondo, il relatore. A volte si procede davanti al Collegio riunito — se appare opportuno che tutti i componenti prendano contatto con il minore- ed in questo caso l'audizione è condotta sempre dal relatore, anche se gli altri componenti del Collegio possono intervenire. Le tecniche di audizione e verbalizzazione sono poi le stesse di quelle sopra descritte.

Presso il Tribunale di Barcellona P.G., dove sicuramente il numero dei casi di audizione di minore è di molto inferiore di quello di Messina, non esiste una sezione specializzata in diritto di famiglia, né si dispone di particolari strutture per condurre l'esame del ragazzo/adolescente, il procedimento non è del tutto dissimile da quello, esaustivamente descritto, dalla D. ssa Russo.

La Dr. ssa Giovanna Faraone, giudice tutelare del nostro Foro, si trova a condividere l'opinione secondo la quale l'ascolto del minore è un diritto di questi, come riconosciuto dalle Convenzioni Internazionali sopra richiamate. Anzi Ella lo considera proprio un dovere del Giudice da osservare nell'interesse dei figli minori allorquando debbano essere prese, nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, delle decisioni che li riquardano.

In tal senso si è espressa anche la Dr. ssa Maria R. Gregorio, che definisce l'ascolto del minore come il mezzo attraverso il quale l'adolescente può manifestare le proprie esigenze ed i propri desideri ed al quale ricorrere nell'ipotesi di estrema conflittualità tra le parti.

Anche presso il Tribunale di Barcellona P.G. l'ascolto del minore si svolge privatamente ed a porte chiuse. Nel caso di minore con più di dodici anni questo viene ascoltato direttamente dal Giudice. Le modalità di ascolto adottate nella prassi variano di poco, a seconda del giudice che se ne occupa e delle singole fattispecie che si presentano. Infatti, nelle esperienze descritte si è preferito optare, talvolta per l'audizione diretta del minore, senza la presenza dei genitori e degli avvocati, ed altre, per l'audizione alla sola presenza dei difensori. Naturalmente l'allontanamento dei genitori avviene previo loro consenso e l'audizione del minore è sempre preceduta da una adeguata informazione al ragazzo da parte del giudice.

La verbalizzazione viene anche qui effettuata nel modo più dettagliato possibile ma in via riassuntiva; particolare attenzione viene rivolta al comportamento ed agli atteggiamenti assunti dal minore durante il colloquio.

Le audizioni di minori degli anni dodici, raramente verificatesi presso il Tribunale di Barcellona P.G., si svolgono in modo diretto ma con l'ausilio di un esperto che sia in grado di comprendere gli atteggiamenti e le esigenze del bambino. Se invece quest'ultimo, nonostante l'età, si dimostra maturo e con una buona capacità di discernimento, l'attività può essere anche condotta dallo stesso magistrato che la interrompe nel caso di difficoltà procedendo alla nomina di un ausiliario scelto tra i più referenziati ed esperti nel campo dell'infanzia.

Anche a Barcellona il ricorso alla CTU è limitato all'accertamento dell'esistenza di eventuali patologie. Nei procedimenti davanti al collegio, si conferisce delega al relatore.

Sulla stessa linea la prassi giudiziaria del Tribunale di Patti.

All'audizione si procede sempre in ipotesi di gravi conflittualità e quando gli argomenti coin-

volgono la posizione del minore. L'audizione avviene a porte chiuse e di solito in modo diretto e con l'ausilio di un esperto. Nei procedimenti collegiali l'audizione viene delegata in linea di massima al relatore.

Dall'esame condotto emergono in modo evidente la delicatezza dell'argomento e le difficoltà dell'applicazione pratica dell'istituto per superare le quali, alcuni distretti di Corte D'Appello e Tribunali hanno elaborato, in collaborazione tra magistrati, avvocati, altri professionisti del settore ed associazioni, protocolli attuativi dell'istituto dell'ascolto del minori (per es. presso il Tribunale di Milano; di Roma e, di recente, anche presso i Tribunali di Salerno e di Bari ...).

Niente di tutto ciò esiste ancora nel nostro distretto, per questo non si può fare a meno di riflettere sul fatto che tutti gli operatori del diritto, nell'applicazione della norma in esame, dovranno tenere un comportamento tendente alla realizzazione di interessi primari della collettività ed in special modo dei minori, soprattutto per quel che concerne il difensore delle parti, chiamato a fornire ai propri rappresentati informazioni adeguate e complete e a ricorrere, talvolta, anche ad una vera e propria attività di mediazione, rifacendosi strettamente, in mancanza di altra normativa specifica, a quella dettata dal Codice Deontologico vigente, quali il dovere di lealtà e correttezza di cui all'art. 6, dei doveri che la funzione gli impone verso la collettività art. 7; di segretezza e riservatezza, art. 9: competenza e aggiornamento professionale di cui agli art. 12 e 13 e del dovere di verità di cui all'art. 14.

Sicuramente non sufficiente, ma idoneo punto di partenza ...

Danno non patrimoniale - danno esistenziale ...



Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 26 ottobre ed il 18 novembre 2002 Tizio esponeva che in data 21.05.2000, mentre si trovava in zzz sul marciapiede del Corso www veniva investito dall'autovettura Fiat Panda tg. xxx, assicurata presso la compagnia Sempronia, di proprietà di Caio e condotta da Mevio, che procedeva ad elevata velocità, non si fermava all'incrocio, non rispettava lo stop ivi esistente e, dopo avere perso il controllo del mezzo ed

avere investito altro veicolo che procedeva lungo il predetto Corso, investiva l'istante, che subiva un trauma cranico ed altre lesioni con postumi invalidanti. Ciò premesso, conveniva in giudizio la comp. di ass.ni Sempronia in persona del suo legale rappresentante, Caio e Mevio, chiedendo la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, compresi il danno biologico, morale, esistenziale, mediante il pagamento della somma complessiva non inferiore ad euro 000 di cui euro 002 per spese vive, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi di causa. La società convenuta, costituendosi in giudizio, contestava l'entità delle pretese risarcitorie avanzate da controparte, nonché la spettanza del danno esistenziale, il cumulo di interessi e rivalutazione. Concludeva per il rigetto delle attrici; in via subordinata per la liquidazione del danno nel limite del giusto e del dovuto, con il favore delle spese processuali ed, in subordine, per la compensazione. Non si costituivano gli altri convenuti. Quindi acquisita la copia della informativa redatta dai Carabinieri in occasione del sinistro, ammesse ed espletate una prova testimoniale ed una consulenza tecnica di ufficio, la causa, all'udienza del 22.10.08, veniva posta in decisione sulle conclusioni sopra riportate, con la concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali ed il deposito di memorie di replica.

Preliminarmente va dichiarata la contuma-



Tribunale di Barcellona P.G. G.I. Dott. M.R. Gregorio Sentenza n. 132/'09

LA MASSIMA

Risarcimento del danno – Danno esistenziale – Presupposti – Autonoma voce di danno Esclusione – Ragioni

Non è ammissibile l'autonoma categoria di danno esistenziale, rientrando questo, al pari degli altri (biologico, morale, perdita del rapporto parentale, estetico) nella fattispecie generale del danno non patrimoniale, intesa come categoria omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie. Di queste ultime il giudice deve tenere conto per una determinazione quantitativa del danno che assicuri un risarcimento integrale. La risarcibilità del danno non patrimoniale presuppone la rilevanza costituzionale dell'interesse leso, la gravità della lesione e la non futilità del danno. Pur non avendo autonomia concettuale, il danno esistenziale, è un elemento da considerare, ove ricorra il presupposto del pregiudizio serio, nel danno non patrimoniale. La liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria.

Motivi della decisione

cia di Caio e Mevio, che non si sono costituiti in giudizio, sebbene ritualmente citati. Nel merito la domanda attorea è fondata e merita accoglimento. Nulla questio sulla verificazione dell'incidente nel quale è rimasto coinvolto l'attore ... Sono stati acquisiti gli atti dei carabinieri, sono stati escussi i testi ... si evince l'investimento del pedone da parte della autovettura panda.. che non fermandosi allo stop posto all'incrocio del Corso, urtava prima contro altra autovettura, poi contro il palo e a seguito dell'urto investiva l'attore, sospinto verso il muro ed immediatamente trasportato in ospedale. In ordine al quantum dovuto va rilevato che il c.t.u. ha accertato che l'attore, in conseguenza dell'incidente stradale, ha riportato lesioni consistenti in "lieve trauma cranico, contusione reg. occipitale e frontale, contusione ginocchio dx e sx" e postumi consistenti in "esiti di lesione meniscale con fenomeni di condropatia". Tali reliquati ormai stabilizzati si riflettono sui movimenti articolari del ginocchio e della deambulazione. Egli ha indicato in giorni 30 il periodo di inabilità temporanea totale ed in giorni 40 quello di inabilità temporanea relativa al 50% ed ha valutato l'esistenza di postumi permanenti nella misura totale del 9%. Sulla base degli elementi sopra indicati ed applicando i criteri di cui all'art. 5 l. 67/2001, sia pura come parametro di riferimento, attesa l'epoca di accadimento del sinistro, antecedente all'entrata in vigore di detta legge, il danno subito dall'attore può essere così determinato: per danno biologico da inabilità assoluta temporanea euro xxx...; per danno biologico da inabilità temporanea euro xxx...; per danno biologico derivante da postumi invalidanti a carattere permanente euro xxx...; per danno morale euro xxx, pari al terzo della somma dell'indennizzo per danno biologico, misura



... risarcibile in presenza di lesione grave, di danno non futile e di violazione di diritti costituzionalmente qualificati

che appare congrua tenuto conto dell'entità delle lesioni riportate e dei postumi derivati. Quanto al danno morale, al cui spettanza, unitamente a quella del danno esistenziale, viene contestata dalla società convenuta, occorre rilevare che la giurisprudenza della S.C. ha da tempo escluso che la risarcibilità del danno morale debba essere subordinata alla ricorrenza di un fatto reato, riconoscendo che "Il danno morale consegue alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito ... Tra le più recenti, Cass. 22020/07; Cass. 29832/08). Non spetta invece alcuna somma a titolo di "danno esistenziale". La S.C. ha invero escluso che possa parlarsi l'autonoma categoria di danno esistenziale, rientrando questo, al pari degli altri(biologico, morale, perdita del rapporto parentale, estetico) nella fattispecie generale del danno non patrimoniale, nella quale ampia categoria il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo determinati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno, delle quali comunque giudice deve tenere conto al fine di potere addivenire, con un procedimento logico e corretto, alla determinazione quantitativa del danno in concreto riconoscibile, in modo da assicurare un risarcimento integrale, con l'avvertenza in ogni caso che deve trattarsi di un pregiudizio serio, tale da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. In sostanza, dunque, il danno esistenziale non ha una sua autonomia concettuale, ma è un elemento da considerarsi. ove ricorra il presupposto della sua "serietà", nel danno non patrimoniale. (Cass. n. 26972/2008). Esso, peraltro, va dimostrato in giudizio. Nel caso di specie, nessuna prova neanche presuntiva è stata data in ordine al predetto ulteriore pregiudizio, non coperto dalla liquidazione, sopra operata, del danno morale [...]

P.Q.M.

Il Tribunale di Barcellona P.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da Tizio nei confronti di Sempronia Ass. ni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, di Caio e Mevio, con atto di citazione notificato il 26 ottobre ed il 18 novembre 2002, così provvede: condanna, per la causale di cui alla parte motiva, in solido i convenuti al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di euro xxx con gli interessi legali dal dì del sinistro al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro xxx, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA e distratte in favore del difensore dell'attore.

La giurisprudenza richiamata:

Sentenza Cass. Sez.Lav. 29832/2008; Sentenza Cass. S.U. 26972/2008

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Le quattro pronunce gemelle (26972 - 26973 -26974 - 26975 dell'11 novembre u.s.) chiariscono che il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. può essere riconosciuto dal Giudice soltanto sulla base di un pregiudizio alla parte lesa che abbia una giustificazione costituzionalmente prevista, affermando che non è condivisibile la giurisprudenza delle sottospecie del danno non patrimoniale, delle voci autonome di danno già per prassi forense consolidata denominati e definiti quali "esistenziale" e "morale" che comportano il risarcimento di danni considerati separatamente tra di loro a titolo di pena privata per un comportamento lesivo. La Cassazione ribadisce il principio fondamentale del "risarcimento integrale" e riforma il sistema risarcitorio italiano negando la già dichiarata autonomia al danno morale soggettivo ed al danno esistenziale non esiste come figura autonoma di danno e quindi le voci di danno morale e di danno esistenziale vanno considerati nella nuova ed unica voce: danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Il nuovo generico calderone del danno non patrimoniale, pertanto, è destinato a comprendere il danno biologico accertabile nella sua componente "fisica" dalla valutazione medico-legale e nella sua componente psichica (psicopatologica) dalla valutazione psicologica- forense. Inoltre ogni pregiudizio a carattere esistenziale non accertabile in termini medico-legali, ossia i pregiudizi attinenti gli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato personali e soggettivi "non comuni a tutti", ossia gli aspetti dinamici-relazionali non riguardanti le attività basilari e strumentali saranno accertabili in termini psicologico- legali e non medici-legali. Infatti la Cassazione afferma che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno consequenza e deve essere allegato e provato.

Il risarcimento di pretesi danni esistenziali che si basano su pregiudizi di dubbia serietà deve essere assolutamente escluso.

Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite il danno non patrimoniale è una categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Non può, dunque, farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale" né "danno morale". La Cassazione, eliminando le categorie concettuali al fine di evitare duplicazioni di voci risarcitorie nonché risarcimenti inerenti a danni bagattellari accoglie l'idea di un danno non patrimoniale risarcibile nei casi di violazione di diritti costituzionalmente qualificati. Si dovrà, di volta in volta, verificare la lesione ai diritti inviolabili della persona.

Il Quadro legislativo italiano

All'interno del quadro normativo le ipotesi già codificate di risarcimento del danno non patrimoniale riguardano:

- la compromissione di valori personali (art. 21. n. 117/199);
- la privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie (art 29, comma 9, 1. n. 675/1996);
- l'impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali (art. 44, comma 7, d.lgs. n. 286/1998);
- l'adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi (art. 2 l. n. 89/2001);
- il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo.

Inoltre all'interno del danno non patrimoniale vanno ricondotti:

- il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.)
- la lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost) concernenti la fattispecie del danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto:
- la violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità, (artt. 2 e 3 Cost.).

Al di fuori dei casi sopra elencati è possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, ma solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, ossia deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata. Non tutti i pregiudizi non patrimoniali possono essere risarciti, ma soltanto quelli che realizzano un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.

L'importanza dei dettagli minori



Sigmund Freud nel 1914 riuscì a dare una sua interpretazione del Mosè di Michelange-lo solo facendo ricorso alle indicazioni di Giuseppe Morelli, uno storico dell'arte italiano che aveva introdotto un metodo rivoluzionario per il riconoscimento dei falsi delle opere d'arte nelle perizie. Per riconoscere un falso, affermava, non occorre soffermarsi sui tratti generali dei dipinti, quanto piuttosto sui dettagli secondari e i particolari insignificanti, che di solito passano inosservati e il copista trascura, mentre l'artista esegue con la cura che lo contraddistingue.

Scriveva Freud: «Mi sembra che il suo metodo di indagine sia strettamente legato alla tecnica della psicoanalisi. È anch'essa solita individuare segreti e cose nascoste da elementi disprezzati o inosservati, dagli scarti, in un certo senso, delle nostre osservazioni».

Il metodo suggerito da Morelli può applicarsi anche ad altri oggetti. Così se dovessimo chiederci: il nostro sistema giudiziario è garantista? oppure: l'ordinamento giuridico risponde all'aspettativa di giustizia minima che ogni cittadino si attende anche quando rimane coinvolto nel sistema giudiziario? Adottando il metodo di Morelli la risposta non può che essere negativa.

Prendiamo un "dettaglio minore". Prendiamo il caso di chi deve presentarsi davanti al giudice perché contro di lui è stata presentata una querela; querela che poi viene rimessa. Il caso non è infrequente specie se consideriamo la tipologia di reati perseguibili a querela: ingiurie e minacce tra familiari, confinanti, condomini, lesioni colpose da incidenti stradali e altre "condotte bagattellari".

La prima volta che l'Uomo avvertì la necessità di mettere in forma scritta le sue leggi risale al tempo in cui a Babilonia regnò Hammurabi. È di quell'epoca il Codice di Hammurabi scolpito su di una stele in diorite tra il 1792 e il 1749 a. C. Presso i Sumeri e gli Assiro Babilonesi i giudizi pubblici venivano attivati a richiesta di parte, ma se veniva accertata la malafede del denunciante, su questi ricadevano sanzioni molto pesanti. Questo principio risalente a 1750 anni prima di Cristo ha trovato applicazione in quasi tutte le legislazioni occidentali e anche in Italia fino al giugno del 1999 quando, durante la navetta tra un ramo e l'altro del parlamento di una legge di delega votata per operare una diffusa depenalizzazione - la legge 25 giugno 1999, n. 205 - a sorpresa fu modificato l'art. 340.4 del codice di procedura penale, in materia di attribuzioni delle spese di giustizia nel in caso di remissione della querela.

Prima della modifica del codice di rito il legislatore dava, dunque, rilievo al c.d. principio della soccombenza, principio che è diretta derivazione del principio di causalità. Il querelante presentando la querela aveva dato corso ad un procedimento giudiziario e con la remissione della querela stessa aveva espresso una volontà contraria, che interrompeva il processo. Il processo veniva

meno non per decisione dell'autorità giudiziaria, ma per un atto del querelante e di conseguenza era del tutto logico che il costo del procedimento doveva essere posto a carico di chi quel processo aveva prima attivato e poi vi aveva rinunciato.

La nuova statuizione si motiva con la considerazione che chi trae il maggior beneficio dalla remissione della querela è il querelato e quindi le spese vanno poste a suo carico. Quindi il principio giuridico di causalità venne sostituito dal principio di utilità che ha natura prettamente economica. Il maggior vantaggio lo ricaverebbe il querelato, che comunque accetterà la rimessione della querela per non essere giudicato.

Se non si corresse il pericolo di descrivere quella che appare più una patologia dell'ordinamento che una scelta di politica criminale, si potrebbe dire che chiunque entra negli ingranaggi del sistema giudiziario deve uscirne condannato. Se contro di te si apre un processo che poi deve interrompersi per remissione della querela, quanto meno devi essere condannato al pagamento delle spese anticipate dallo stato per giudicarti. E da qui il passo non è breve, qui è puro giustizialismo.

Quello che fa riflettere è come il legislatore abbia potuto fondare il suo intervento riformatore su un concetto cosi "ingenuo". A ben vedere, però, tanto ingenuo non appare solo se si presta un minimo di attenzione al contesto politico in cui opera; ne consegue che l'ipotesi di giustizialismo viene ancor più rafforzata.

In tal prospettiva assumono sempre più importanza i "dettagli minori" perché, come detto all'inizio, è da questi dettagli che sfuggono alla osservazione immediata o su cui si sorvola perché ritenuti "minori", appunto, che si può cogliere la reale essenza della cosa. E così l'essere condannato al pagamento delle spese anticipate dallo stato anche se la querela presentata contro di te è stata rimessa fa il paio con l'anziano che viene raggirato con dei contratti prestampati per l'acquisto di quaranta volumi di una imponderabile enciclopedia per ragazzi e non trova soddisfazione nel sistema giudiziario. In questi casi la truffa non è mai un reato di truffa, bensì "un negozio a contenuto prettamente privatistico", mentre nelle decisioni giudiziarie la truffa va sempre più assumendo gli elementi costitutivi di un reato di "abbandono di posto di lavoro" non previsto dalla legge.

Da parte di quanti parlano dei valori superiori della giustizia con lo stesso sussiego con cui altri parlano del mistero della creazione dell'universo si dirà "dettagli minori". Si dirà che è la giustizia "sostanziale" a dover passare per le aule di un tribunale. Ma i valori della giustizia che occupano la vita ordinaria del singolo cittadino, vengono avvertiti sempre più distanti dalla quotidianità. La giustizia ha natura di valore assoluto, non ha bisogno di essere aggettivata.

L'abuso abusato Il chiamato all'eredità è libero di rinunciare all'eredità?

Con una singolare risoluzione (n. 234/E del 24 agosto 2009) l'Agenzia delle Entrate ha applicato il vituperato principio giurisprudenziale dell'abuso del diritto in materia di successioni mortis causa.

La risoluzione in esame è stata emanata a seguito di un interpello proposto da una signora, la quale precisava che in data 15 settembre 2008 veniva a mancare la propria madre senza lasciare testamento e lasciando quali chiamati all'eredità la stessa signora interpellante e la sorella di quest'ultima.

La sorella della signora interpellante veniva a mancare in data 4 ottobre 2008, prima dell'accettazione dell'eredità della madre.

Posto quanto sopra, la signora interpellante chiedeva di conoscere se nella dichiarazione di successione della madre potesse ella stessa indicarsi quale unica erede, considerato che la sorella era deceduta prima di avere compiuto alcun atto di accettazione.

Inoltre, qualora l'amministrazione finanziaria intendesse confermare, quale soggetto passivo di imposta, il chiamato che non ha accettato l'eredità, l'interpellante chiedeva di sapere se potesse essere considerata unica erede della madre, nel caso in cui procedesse alla rinuncia dell'eredità della medesima, in nome e per conto della sorella deceduta di cui era l'unica erede.

La soluzione positiva della questione avrebbe impedito all'interpellante di dovere effettuare più passaggi di proprietà e quindi una ingiustificata duplicazione delle imposte dovute.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, nella fattispecie in esame, l'interpellante non potesse utilizzare lo strumento giuridico della rinuncia, in quanto sia pure non contrastante con alcuna specifica disposizione, veniva utilizzato dall'istante al solo scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale.

Invero, l'Agenzia delle Entrate preliminarmente ha fatto riferimento all'art. 28 comma 2 del Dec. Legisl.. 31 ottobre 1990 n. 346, il quale dispone che "sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari" e all'art. 7 comma 4 il quale stabilisce che "fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non hanno rinunciato".

Da quanto sopra deriva che il presupposto del tributo successorio va individuato nell'apertura della successione, che coincide con la morte, a prescindere dall'accettazione dell'eredità.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, quindi, l'istante dovrà presentare due dichiarazioni di successione, quella relativa alla successione della propria madre, indicando in essa, quali chiamati, sé stessa e la sorella defunta e una seconda dichiarazione relativa alla successione della predetta sorella.

Con riguardo alla rinuncia all'eredità della ma-

dre in nome e per conto della sorella, si deve tenere presente che può essere fatta in relazione a quanto dispone l'art. 479 comma 1 cod. civ. "Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata il diritto di accettarla si trasmette agli eredi".

Pertanto, così come evidenziato anche nella risoluzione, il trasmissario, accettata l'eredità del trasmittente, potrà successivamente accettare l'eredità dell'originario dante causa ovvero rinunciare alla stessa.

Nel caso in cui l'interpellante rinunciasse alla parte di eredità della madre devoluta alla sorella, la rinuncia non produrrebbe alcun mutamento nella devoluzione ereditaria, che opererebbe comunque in favore dell'interpellante, divenendo la medesima erede universale della madre.

Ovviamente, come ha rilevato l'Agenzia delle Entrate lo scopo della rinuncia sarebbe quello di acquisire un vantaggio in tema di imposte di successione, ipotecarie e catastali.

Detto vantaggio si realizza attraverso l'omissione di un passaggio successorio e si concretizza nella differenza di aliquote e franchigie che intercorre fra le devoluzioni in linea retta e quelle in linea collaterale.

Secondo l'Agenzia delle Entrate la rinuncia all'eredità dell'interpellante relativamente all'eredità devoluta dalla madre alla sorella non è opponibile all'Amministrazione Finanziaria in quanto tale rinuncia sebbene legittima giuridicamente avrebbe il solo scopo di godere di un vantaggio fiscale.

Invero, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate sembra avere un respiro più ampio rispetto al suo contenuto effettivo, nel senso di volere invitare le sedi territoriali dell'Agenzia a valutare con attenzione tutte le rinunce all'eredità, perché queste ultime potrebbero avere come fine ultimo solo il vantaggio fiscale.

Al riguardo, si deve osservare che sembra eccessivo valutare tutti i comportamenti e gli atti dei contribuenti solo alla luce del discusso principio dell'abuso del diritto.

Non è possibile valutare come abusivi i comportamenti solo perché hanno come unico scopo quello di realizzare un vantaggio fiscale,



Avv. Mario Mancuso



poiché tali comportamenti non violano alcuna norma giuridica e non ledono interessi di altri soggetti.

Per ipotesi, si dovrebbe allora ritenere abusivo anche il comportamento del soggetto che rinuncia alla donazione di un bene, quando da tale comportamento possa derivare al soggetto solo un vantaggio fiscale.

Ma allora non si sarebbe neanche liberi di essere nullatenenti, perché tale comportamento determina solo un risparmio fiscale e niente altro.

Visti i paradossi che possono essere determinati da alcune argomentazioni, portate alle estreme conseguenze, è necessario porre un argine a tale principio dell'abuso del diritto al fine di convogliarlo all'interno di canali legislativi, sicuramente più garantisti e certi.

Bisogna prevedere in modo più preciso e netto le ipotesi di abuso del diritto, anche per evitare il proliferare di una giurisprudenza moralizzatrice ed etica, anche al di fuori dei limiti e della forza primaria della norma giuridica.

L'APPROFONDIMENTO

PROFONDIMENTO

La Corte di Giustizia vista da vicino



Dr. Gianluca Grasso

MAGISTRATO



La Rete Europea di Formazione Giudiziaria e la Corte di Giustizia delle Comunità Europee (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la ormai prossima entrata in vigore del Trattato di Lisbona, a seguito del completamento del processo di ratifica1) hanno previsto che, ciascun anno, dieci magistrati europei, in qualità di magistrati nazionali, siano ammessi a effettuare un periodo di stage di dodici mesi presso la Corte. A seguito delle procedure di selezione ho avuto l'opportunità di partecipare al primo programma di scambio. Si tratta di un'occasione importante che mi ha permesso di osservare da vicino e meglio conoscere il funzionamento della più alta giurisdizione comunitaria.

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee² è l'Istituzione giurisdizionale delle Comunità europee e ha sede in Lussemburgo. Nel suo ambito sono ricompresi tre organismi giurisdizionali: la Corte di Giustizia, il Tribunale di primo grado e il Tribunale della funzione pubblica.

La Corte di Giustizia³ è composta da ventisette Giudici, uno per Stato membro, e otto Avvocati Generali. I membri sono nominati di comune accordo dagli Stati con un mandato di sei anni rinnovabile.

La Corte ha il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'applicazione e interpretazione dei Trattati. Essa è chiamata a verificare la legittimità degli atti delle Istituzioni comunitarie, a vigilare sul rispetto da parte degli Stati membri delle loro obbligazioni comunitarie e a interpretare il diritto comunitario su richiesta dei Giudici nazionali. La Corte si pronuncia con sentenza o con ordinanza sulla base del Regolamento di procedura vigente. Sono cinque le principali questioni che possono essere portate all'attenzione della Corte: i rinvii pregiudiziali, i ricorsi per inadempimento avverso le violazioni del diritto comunitario da parte degli Stati membri, il ricorso di annullamento di un atto di un'Istituzione (Regolamento, Direttiva, Decisione), il ricorso per carenza contro l'inerzia delle Istituzioni comunitarie, l'impugnazione contro le pronunce del Tribunale di primo grado e il riesame avverso le sentenze del Tribunale di primo grado, rese su ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica.

Ciascun procedimento può presentare una fase orale, alla conclusione di quella scritta, qualora le parti ne facciano richiesta. La decisione di procedere alla discussione pubblica è presa dalla Corte sulla base delle indicazioni del Giudice relatore, che presenta un rapporto di udienza, utile a definire anche gli eventuali mezzi istruttori.

Nella pratica sono pochi i processi che necessitano di istruttoria e l'udienza è tenuta solo per le cause più importanti, riservate alla Grande sezione o alle sezioni a cinque giudici. In questi casi, in genere, l'Avvocato Generale presenta, in una data successiva all'udienza, le sue conclusioni, in cui esprime il proprio parere sulla causa e sul modo di risolverla. La sua opinione non vincola la Corte, ma rappresenta un utile elemento per orientare la decisione dei Giudici, nell'interesse del diritto comunitario. In seguito all'udienza, i Giudici fissano la data della camera di consiglio. Le controversie più semplici, nelle ipotesi di pronuncia in rito o a fronte di indirizzi consolidati della Corte, sono concluse con ordinanza. Accanto alla procedura ordinaria, la Corte conosce un procedimento accelerato, in caso di urgenza dell'affare, caratterizzato dalla riduzione dei termini e dalla eliminazione di alcune fasi, nonché un procedimento sommario, in caso di danno grave e irreparabile, generalmente legato alla richiesta di sospensione di un atto. Le pronunce vengono inserite nel sito internet della Corte dopo la loro pubblicazione4.

Una delle peculiarità della Corte è che non vi è una sola lingua di procedura, ma ciascuna delle 23 lingue ufficiali dell'Unione Europea può costituire la lingua processuale⁵. Ciò dipende dalla lingua utilizzata per il ricorso, in caso di ricorsi diretti. Per i rinvii pregiudiziali si utilizza la lingua processuale del giudice nazionale. L'udienza si tiene nella lingua processuale con l'ausilio degli interpreti, così come vengono tradotti i vari documenti del fascicolo. La deliberazione dei Giudici, peraltro, avviene in francese senza l'ausilio di interpreti. Al fine di consentire di deliberare sentenze e ordinanze in perfetto francese giuridico, senza incorrere in errori ortografici e di grammatica, è stata istituita presso il Cabinet del Presidente della Corte un'unità di magistrati francofoni, provenienti in genere dalla Francia e dal Belgio, e legati al mandato del Presidente, al fine di vagliare le pronunce prima della loro deliberazione e pubblicazione.

Il mio stage si è interamente svolto presso la Corte di Giustizia.

Nella prima parte ho lavorato presso il Cabinet dell'Avvocato Generale Luis Miguel Poiares Pessoa Maduro (Portogallo). Successivamente, sono stato assegnato al Cabinet del Giudice Marko Ilešic (Slovenia).

Ciascun Giudice o Avvocato Generale dispone di un'équipe di tre o quattro assistenti (référendaire) e di due o tre segretarie (assistante). I référendaire aiutano il Giudice o l'Avvocato Generale nello studio delle cause e nell'istruzione dei dossier. Svolgono altresì ricerche utili alla definizione degli affari e assistono il Giudice nella preparazione dei provvedimenti. Le segretarie svolgono il lavoro amministrativo e di preparazione dei fascicoli. Le cancellerie sono accentrate e comuni per tutti i collegi.

In qualità di magistrato nazionale ho avuto il compito di partecipare allo studio dei dossier e di affiancare i référendaire e il Giudice nello svolgimento del loro lavoro.

La lingua di lavoro più utilizzata è il francese, langue véhiculaire ma non ufficiale. A seconda dei Cabinet si utilizza di più il francese o l'inglese, ma dipende molto dalle occasioni. Il francese è molto utilizzato nella comunicazione scritta, nella posta elettronica e nelle comunicazioni con la struttura amministrativa. Documenti e dossier sono in genere proposti in francese, ma le traduzioni dei fascicoli sono disponibili nelle lingue dei Giudici che siedono nel collegio.

Intenso è l'utilizzo dei mezzi informatici.

I fascicoli dei singoli affari giudiziari, infatti, oltre ad avere una loro versione cartacea, disponibile presso la segreteria del Cabinet, sono accessibili anche in una modalità elettronica, in formato word o pdf. La maschera consente, altresì, di visionare lo stato del procedimento e le prossime scadenze.

L'utilizzo dei mezzi informatici caratterizza, altresì, le ricerche di giurisprudenza e il reperimento delle fonti applicabili nel caso trattato. Al riguardo, non vi è l'uso di ricorrere a testi o a raccolte di normativa comunitaria, ma le disposizioni che interessano, spesso allegate al dossier, si reperiscono attraverso le banche dati. Le discipline dei singoli Stati membri, allorquando formino oggetto della controversia, si trovano già in atti.

Il metodo di lavoro, all'interno del Cabinet, si caratterizza per una certa collegialità, in quanto i vari dossier vengono discussi periodicamente tra gli assistenti dei Giudici.

L'esperienza alla Corte è stata estremamente positiva, sia sul piano umano che professionale, e mi ha permesso di approfondire, oltre alle lingue, la conoscenza del diritto comunitario, componente imprescindibile del bagaglio del giurista italiano ed europeo⁶.

- 1) Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità Europea, firmato a Lisbona il dicembre 2007, in http://eur-lex.europa.eu/JDHtml.do?uri=0.J:C.2007.3 06.SOM:IT:HTML Amplius. M. Condinanzi, Corte di giustizia e Trattato di Lisbona: innovazioni strutturali ed organizzative, in P. Bilancia, M. D'Amico (a cura di), La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona, Milano 2009, 207 ss.
- 2) Tra i più recenti contributi, ex multis. A. Tizzano, Qualche riflessione sul contributo della Corte di giustizia allo sviluppo del sistema comunitario, in AAVV., Liber Fausto Pocar. Vol. 2, 2009, 925 ss.; E. Calzolaio, Il valore di precedente delle sentenze della Corte di giustizia, in Rivista critica del diritto privato, 2009, n. 1, 41 ss.
- Cfr. versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, Sezione 5, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, artt. 251 ss. in http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:C:2008:115:0047:0199:IT:PDF
- 4) http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
- 5) Articolo 29, Capo VI, Del regime linguistico, Regolamento di procedura della Corte di giustizia.
- A. Gambaro, Il bagaglio del giurista europeo: considerazioni generali, in F. Casucci (a cura di), Il diritto privato dell'Unione Europea: temi e questioni, Napoli 2007, 21 ss.

Gianrico Carofiglio

L'arte del dubbio





Conclusa la trilogia dedicata ai casi giudiziari dell'avvocato Guerrieri, il magistrato-scrittore Carofiglio, oltre al romanzo "Il passato è una terra straniera" di tutt'altro genere letterario, con "l'arte del dubbio" rivolge la sua attenzione verso la saggistica.

In verità, questa è, in ordine di tempo, la prima opera letteraria del Carofiglio, già pubblicata dalla Casa Editrice Giuffrè una decina d'anni prima con il titolo "Il controesame".

Si trattava, e si tratta, di un saggio sulle tecniche del controesame nell'udienza dibattimentale, all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo processo penale, ampiamente note ed applicate dagli avvocati americani nel loro sistema giudiziario con il termine di cross-examination.

È, pertanto, evidente e comprensibile l'iniziale difficoltà di applicazione delle insidiose tecniche del controesame nel nuovo dibattimento, cui dovettero andare incontro i nostri ignari colleghi penalisti, abituati com'erano, ormai da tempo, ad uno schema processuale totalmente diverso.

La prima edizione del libro ebbe un discreto successo, anche presso i non addetti ai lavori, poiché i casi scelti, oltre che tratti dalla realtà giudiziaria erano, senz'altro, appassionanti e rappresentativi di una variegata umanità.

L'autore, in una recente intervista confidò di essersi dedicato a questo genere poiché, desideroso di scrivere un romanzo, senza averne il coraggio, aveva ritenuto interessante scrivere un manuale sulla tecnica dell'interrogatorio nel processo penale attingendo dall'esame dei verbali d'udienza.

Egli ritiene, e la formula si rivelò vincente sul piano editoriale, che gli interrogatori dibattimentali costituiscano delle situazioni narrative spettacolari in cui i vari personaggi si avvicendino sul palcoscenico processuale, così come nella vita, perché - proseguiva l'Autore nell'intervista - il processo "è rappresentazione drammatica o comica, ma comunque rappresentazione vera e propria".

La dimensione teatrale dei racconti contenuti nel libro, secondo l'impostazione data dall'Autore, rappresenta il primo livello di lettura a cui si affianca un secondo livello, più squisitamente





tecnico, sul "come si fanno le domande" o meglio - come afferma testualmente l'Autore - sul "cosa significa fare domande" e sul "come il modo di proporre le domande influisca sulla rappresentazione dei fatti".

Si passa così, secondo l'impostazione data dall'autore, ad un terzo livello di lettura che si basa sul concetto di verità e sui diversi punti di vista; in ultima analisi, sul carattere relativo della verità.

Nelle pagine iniziali l'Autore fa ricorso ad una citazione che costituisce la chiave di lettura del libro - "Per capire che una risposta è sbagliata non occorre una intelligenza eccezionale, ma per capire che è sbagliata una domanda ci vuole una mente creativa".

Ed è così che, in questa rappresentazione teatrale della realtà processuale, i diversi personaggi assumono ruoli ben definiti; il pubblico ministero, portatore di una sua verità assoluta, mirerà a determinare il convincimento del giudice, mentre l'avvocato difensore assumerà il ruolo naturale di portatore del dubbio poiché, nel modo di porgere le domande ai testi, tenderà ad insinuarsi nella mente del giudicante per stravolgere il suo convincimento.

Ed allora, la mente creativa del difensore sarà quella che, sapientemente manipolando la rappresentazione della "verità" rivelata dai testi, riuscirà a creare il dubbio nel giudice.


A prima vista sembra che ci si muova nell'ambito dell'illusionismo, ma così non è, perché, a ben riflettere, i meccanismi della comunicazione non sono assolutamente neutri rispetto ai fatti rappresentati ed a quella che chiamiamo, ordinariamente, realtà.

La comunicazione, sostiene l'Autore, non è il semplice strumento di rappresentazione della realtà ma ne costituisce l'elemento condizionante; paradossalmente, si potrebbe dire che "la comunicazione crea quella che noi chiamiamo realtà" ed ancora quanto illusorio sia il credere nell'esistenza di un'unica verità assoluta.

A sostegno di tale affermazione, l'Autore cita il famoso episodio - riportato nel film Rashomon di Kurosawa - del samurai assassinato mentre attraversa la foresta in cui i vari personaggi - il brigante assassino, la moglie del samurai, il boscaiolo ed il samurai stesso - raccontano una storia diversa, al tempo stesso vera e falsa, a seconda degli interessi di chi la racconta.

In definitiva, afferma ancora l'Autore, la verità processuale è la risultante del metodo dialettico di formazione della prova, tipico del processo accusatorio, modellato dallo scontro di proposte di verità e di tentativi di falsificazione in netta contrapposizione con il metodo inquisitorio in cui la formazione della prova è, viceversa, frutto di una ricerca della verità solitaria e segreta.

Conclude l'Autore, sostenendo nel suo libro che, l'atto del domandare dubitando costituisce espressione di libertà dai vincoli di verità convenzionali, scongiurando il pericolo di decisioni precostituite ed a tale proposito, com'è suo solito, dottamente riporta una famosa citazione del filosofo Norberto Bobbio che dice: "La teoria dell'argomentazione rifiuta le antitesi troppo nette: mostra che tra la verità assoluta degli invasati e la non-verità degli scettici c'è posto per le verità da sottoporsi a continua revisione mercé la tecnica di addurre ragioni pro e contro. Sa che quando gli uomini cessano di credere alle buone ragioni, comincia la violenza".





Avv. Maria Antonietta Nania



Avv. Daniela Sottile



UN EROE BORGHESE

L'avvocato Ambrosoli, liquidatore della banca di Sindona, cade vittima della mafia

Cast: Fabrizio Bentivoglio, Michele Placido, Omero Antonutti, Daan Hugaert, Pascal Druant, Laura Betti, Ricky Tognazzi, Roberto Abbati, Giuliano Montaldo Regia: Michele Placido

Sceneggiatura: Angelo Pasquini, Graziano Diana Durata: 01:33:00

Genere: Drammatico

NOTE: IL FILM HA OTTENUTO IL CONTRIBUTO EURI-MAGES DEL CONSIGLIO D'EUROPA IL PREMIO DAVID DI DONATELLO COME MIGLIORE PRODUZIONE (PIETRO VALSECCHI) IL PREMIO SPECIALE A MICHELE PLACIDO (1995). "Di una pellicola che sta invadendo le pagine dei giornali per i suoi contenuti etici e politici, alla critica restano da segnalare i valori espressivi, il modo sempre efficace con cui il racconto è messo in scena, scandito nei ritmi e rispettato nella sua rigorosa attendibilità.

Nei confronti di una classe politica oggi sotto accusa l'evento può paragonarsi alla recita dell'uccisione del padre che Amleto organizza per l'assassino: possibile che non provochi qualche trasalimento anche nella masnada degli impuniti che vediamo ogni sera mentire sul video? Quanto al problema se abbiamo o no bisogno di eroi, il film di Placido ci conferma che non dobbiamo comunque cercarli sulla base di discriminazioni ideologiche ma semplicemente tra la gente disposta a ogni rischio pur di fare bene il proprio lavoro." (Tullio Kezich, 'Corriere della Sera', 3 marzo 1995)

L'avvocato Giorgio Ambrosoli, sposato e padre di tre figli, viene nominato liquidatore della Banca Privata di Michele Sindona, il finanziere legato alla mafia, fuggito in America. Il compito del legale è estremamente difficile, sia per la situazione interna alla banca, che per le numerose implicazioni che, inevitabilmente, interferiscono col suo lavoro.

Non è possibile, non è accettabile che i soldi dei depositanti, trasferiti dalla banca italiana a banche estere, servano a finanziare le società del gruppo Sindona e che i fondi finanzino i partiti politici come la DC di Andreotti ... Eppure ciò accade ed è per questo che lo Stato non ha interesse a chiedere l'estradizione di Sindona ...

L'avv. Ambrosoli è determinato a compiere il proprio mandato al meglio possibile, senza lasciarsi fuorviare o intimidire, pur avendo l'esatta percezione dei pericoli ai quali si espone. Non lo fermano le minacce, i consigli "amichevoli": "L'onestà è la virtù della gente da poco". L'avvocato vuole mettere in luce tutto il marcio che sta dietro il finanziere siciliano, le complicità, le connivenze, a qualsiasi livello e a qualsiasi titolo.

Sindona non riesce a comprendere: "È un avvocato come me, non riesco a capire perché si vuole fare mettere sotto ..." poi, resosi conto della statura morale di un antagonista intemerato e incorruttibile, lo fa uccidere. Anche lo Stato è corresponsabile del delitto ...

Ambrosoli rifiuta il piano di risanamento dell'Istituto di credito e questo determina la definitiva spaccatura tra il suo onesto e pregevole fare e la viltà di quel mondo che lo circonda e lo bracca. Soltanto il maresciallo Novembre della Guardia di Finanza, interpretato da Michele Placido- regista oltre che interprete- lo appoggia, lo sostiene, lo affianca nel duro lavoro. Placido affronta con serietà e misura uno dei "casi" più infami, più vergognosi della nostra storia recente: quello di un uomo divenuto "eroe" solo per aver voluto fare il proprio dovere. Un uomo che lo Stato avrebbe dovuto appoggiare e proteggere e che invece, attraverso i suoi canali più sordidi, contribuì ad assassinare. "Avv. lei si illude di potere cambiare il sistema ma questo è così radicato da essere diventato la struttura stessa del nostro paese ... Ambrosoli: "Il vero paese è quello che ci costru-iamo noi con il nostro lavoro ..." "Bisogna fare politica per il paese non per i partiti ...'

Due avvocati Sindona e Ambrosoli che incarnano le due facce di una stessa medaglia.

Ambrosoli con fermezza si appella all'onestà nel portare avanti la sua professione e non si fa intimorire lottando contro tutto e tutti.

Sindona dà vita invece ad un impero finanziario e politico, dimenticandosi che ha contribuito a creare quel meccanismo perverso in cui sono finiti per ruotare la politica e l'economia italiana dell'epoca.

L'avvocato Ambrosoli comincia così una guerra rischiosa e, consapevole del pericolo cui va incontro, affronta con lucidità tutte le indagini necessarie per portare a galla l'illegalità, la disonestà di uomini senza scrupoli e dignità.

Per un uomo legato ad una concezione trascendentale della famiglia e dello Stato, come lui stesso confesserà, in una sorta di testamento lasciato alla moglie nella sua agenda di avvocato, ci sono ragioni più alte del denaro e della politica, esistono le ragioni della giustizia e della legalità. Non può rimanere impassibile e non può andare contro il suo incarico, che alla fine lo porterà a divenire "nemico dello Stato", come molti lo additeranno, per paura delle conseguenze.

Così, per non tradire la sua professione, ed il suo essere un cittadino libero che ama il suo paese e fa il proprio dovere, andrà avanti "costi quel che costi".

Sindona e Ambrosoli divengono l'emblema di due modi di vivere lo Stato, di due mondi contrapposti i cui valori cardine si sfidano a vicenda. Ambrosoli rifiuterà il potere e il denaro, non si farà corrompere, sceglierà l'unica via possibile per un uomo giusto: il dovere.

Inevitabile sarà lo scontro, di modo che quando non si capisce il senso di giustizia di un uomo lo si minaccia di morte e proprio la minaccia, la coercizione, divengono i mezzi vili adoperati per forzare la volontà.

La ricerca della giustizia porta così un avvocato a svolgere il suo mestiere in maniera ineccepibile, senza timore, senza remore neppure verso uno Stato che lo abbandona. Ambrosoli dice: "Sto facendo il mio lavoro per conto dello Stato e mi sto accorgendo cosa vuol dire averlo contro."

Giustizia competente e competitiva



Genova ha ospitato il Congresso Straordinario dell'AIGA sul tema "La giustizia che compete". Numerosa la presenza dei giovani avvocati, il 23 e 24 ottobre scorso, nel meraviglioso scenario di Villa "Lo Zerbino", durante i lavori congressuali.

L'importante appuntamento si articolava in tre sessioni: la prima sul "diritto competitivo ed adeguato"; la seconda sul "processo competiti-vo e giusto"; la terza sull' "avvocato competitivo e competente". Il Presidente Nazionale, Avv. Giuseppe Sileci, aprendo i lavori, ha commentato amaramente che, mentre i temi della giustizia (alla quale si chiede di essere "competente" e 'competitiva" di fronte alle sfide della globalizzazione) diventano sempre più argomento da talk show e sembrano essere più attuali che mai, nulla o quasi si è deliberato nelle sedi legislative. Il percorso di ammodernamento della giurisdizione, ha precisato Sileci, procede in modo miope con interventi spesso dettati dall'emergenza. Inoltre l'accelerazione dei processi sembra richiedere efficienza alla sola avvocatura. Mancano criteri che misurino la produttività negli uffici giudiziari. I giovani avvocati rilevano che nel confronto internazionale l'Italia si presenta con una legislazione sovrabbondante, disorganica e poco chiara, alimentandosi così il rischio del ricorso alle "vie legali".

Durante la due giorni, molteplici interventi hanno evidenziato la grave crisi e l'involuzione che attraversa la giustizia italiana alla quale nessuna riforma consentirà di recuperare competitività se il Parlamento tarderà ad approvare il nuovo ordinamento forense e dunque non consentirà ai cittadini di affidarsi ad un avvocato effettivamente qualificato e competente.

Nei rapporti internazionali tra imprese, è stato rimarcato dall'AIGA, l'eccesso di testi legislativi, anche di scarsa qualità, porterà sempre più a scegliere di regolare i propri interessi secondo il diritto di un paese straniero. Infatti, il Consiglio dell'UE ha recepito, a nome di tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca, la convenzione dell'Aja del 30 giugno 2005 in base alla quale le parti di operazioni commerciali in tutto il mondo potranno scegliere il giudice al quale sottoporre in via esclusiva le controversie che insorgano tra loro ed ottenere che le sentenze pronunciate su tali accordi siano riconosciute ed eseguite in altri paesi. Risulta, quindi, fin troppo prevedibile che le stesse imprese italiane, se e quando potranno invocare la Convenzione dell'Aja, preferiranno evitare le lungaggini della giustizia italiana optando per il giudice straniero.

Sempre in tema di Europa, al Congresso si è discusso di come l'assenza di un ordinamento giuridico comune rappresenta il maggiore freno alla piena integrazione europea.

Il Congresso ha contato la presenza di rappresentanti di tutte le classi in gioco; ovviamente avvocati, poi giuristi, magistrati, politici ed eurodeputati. Non è mancato, come sempre, l'apporto del Presidente del CNF, Prof. Guido Alpa. Erano presenti anche i rappresentanti di varie associazioni forensi e di altre categorie professionali.

La mattina del sabato sono intervenuti, tra gli altri, l'On. Pier Ferdinando Casini, il quale, dal tavolo dei lavori di Villa "Lo Zerbino", ha garantito il suo impegno in favore degli avvocati per l'abolizione dell'IRAP come per gli sgravi fiscali in caso di professionisti associati e Filippo Berselli, Presidente della Commissione Giustizia del Senato, il quale ha assicurato che la riforma della professione forense sarebbe stata legge dello stato entro novembre. E' un impegno categorico, ha detto, preso in sintonia con il guardasigilli Angelino Alfano. «Con il ministro Alfano siamo d'accordo a dare la priorità alla riforma della professione legale rispetto a qualunque altro intervento - assicura il senatore Berselli - è nostra intenzione correre per attuare un cambiamento atteso da 75 anni. Dopo l'8 novembre, terminati i lavori delle commissioni tributarie, faremo le ore notturne».

Ma non basta, il presidente della commissione giustizia, date le previsioni di crescita del numero di avvocati – che arriveranno a quota 300 mila in tre anni – ritiene necessario istituire il numero chiuso nella facoltà di giurisprudenza.

Terminate le sessioni, all'esito delle giornate di studio sulla «competitività della giustizia» e dei suoi singoli operatori, a seguito della relazione del Presidente Sileci e del successivo dibattito congressuale, si è proceduto a votare le seguenti mozioni.

Per un diritto competitivo ed adeguato: urgente riordino e semplificazione del corpus normativo esistente; creazione della figura specialistica del giurista – redattore dei disegni di legge, ovvero del legista, così restituendo risorse di magistrati, ora fuori ruolo, alla giurisdizione.

Per un processo competitivo e giusto: attuazione dei precetti contenuti nell'art. 111 della Costituzione attraverso la separazione delle carriere dei magistrati; introduzione di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale; riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari; controllo sulla produttività dei magistrati; incremento dell'attuale organico della magistrativi; effettiva e degli attuali operatori amministrativi; effettiva formazione preventiva e valutazione successiva delle capacità organizzative dei magistrati chiamati a funzioni direttive; introduzione di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.



Avv. Sergio Russo

VICE PRESIDENTE AIGA SEZIONE DI BARCELLONA P.G.



Per un avvocato competitivo competente: approvazione della legge professionale, come licenziata dall'Avvocatura nella sua unitarietà, scevra da successivi emendamenti; attribuzione di nuove competenze in materia di trasferimenti immobiliari ed atti societari; previsione di minimi tariffari obbligatori, adeguati chiari e trasparenti; definizione di un nuovo modello organizzativo degli studi legali con esclusione dei soci di puro capitale; garanzia, all'interno delle nuove strutture organizzative, della libertà e dell'indipendenza di ogni singolo avvocato; formazione permanente dell'Avvocato obbligatoria ed effettiva per tutti, senza deroghe di alcun genere; considerazione dell'Avvocato come soggetto che produce ricchezza con consequenziale inclusione dei giovani professionisti fra i soggetti beneficiari di incentivi e sgravi fiscali.

Il Congresso si è concluso tra la soddisfazione generale.

È notizia recente, precisamente del 18 novembre, che l'AIGA ha salutato con favore, l'approvazione della riforma dell'ordinamento professionale ad opera della Commissione Giustizia del Senato, prendendo atto che è stato rispettato l'impegno assunto a Genova, con i giovani avvocati, dal Presidente Berselli.

Ci si augura, come affermato dall' Avv. Giuseppe Sileci, che i lavori d'aula proseguano con uguale speditezza e che, in considerazione della diversità rispetto al testo originario del DDL, si emendino le norme in tema di formazione permanente obbligatoria – che oggi prevede troppe deroghe – e soprattuto, a seria tutela dei giovani, ser i praticanti e per i collaboratori avvocati.

L'AIGA è concorde nel ritenere che la formazione permanente obbligatoria deve divenire un obbligo di legge per ogni avvocato, a prescindere dall'età anagrafica e di iscrizione all'al-

Dati Istat sulle separazioni personali dei coniugi e divorzi



A CURA DI Avv. Corrado Rosina PRESIDENTE SEZIONE DI BARCELLONA PG



L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato i dati della giustizia civile relative alle separazioni personali dei

coniugi e divorzi. Nel 2007 risultano complessivamente 81.359 separazioni (+1,2 rispetto al 2006) e 50.669 divorzi (+2,3%), pari rispettiva-mente a 273,8 e a 170,5 ogni 100.000 per-

sone coniugate residenti. L'86,3% delle separazioni e il 78,3% dei divorzi si sono conclusi con il rito consensuale, richiedendo in media rispettivamente 153 e 165 giorni. I procedimenti esauriti, invece, con il rito contenzioso hanno impiegato mediamente 954 giorni per una sentenza di separazione e 682 giorni per quella di divorzio.

Escludendo i procedimenti avviati in modo consensuale, il 73,3% delle ri-chieste di separazione è stato presentato dalla moglie, mentre il 55,2% delle istanze di divorzio è stato presentato dal

All'atto della separazione i mariti han-no mediamente 44 anni e le mogli 41, mentre al divorzio rispettivamente 46 e

In particolare, il 16,6% delle separazioni e il 19,8% dei divorzi riguardano donne dai 50 in su, percentuali in crescita rispetto al 2000 (erano pari, rispettivamente, a 13,2% e 18,1%) anche per effetto della posticipazione delle nozze verso età più mature.

Risultano occupati circa l'85% dei mariti e il 65,5% delle mogli separatisi nel 2007; i coniugi occupati rappresentano rispettivamente l'86,1% e il 74,3% di coloro che hanno divorziato nel 2007

La durata media dei matrimoni è pari a 14 anni per quelli conclusi in separa-zione e a 17 anni per le unioni coniugali terminate con la sentenza di divorzio. La quota di separazioni provenienti da matrimoni di durata superiore a 19 anni ha interessato il 26,5% delle coppie di coniugi separatisi nel 2007, mentre nel 2000 l'analogo valore era pari al 22,8%. È diminuita, invece, l'incidenza delle unioni coniugali terminate in separazione prima del quinto anniversario: nel 2000 rappresentavano il 20,4% delle separazioni mentre nel 2007 sono scese al

I figli coinvolti sono 100.252 nelle separazioni e 49.087 nei divorzi. Il numero di figli minori di 18 anni è pari a 66.406 nelle separazioni e 25.495 nei divorzi. La progressiva applicazione della legge n. 54 dell'8 febbraio 2006 ha comportato nel 2007 un forte aumento dell'affidamento condiviso, che è stato stabilito per il 72,1% dei figli affidati nelle separazioni (era il 38,8% nel 2006) e per il 49,9% nei casi di affidamento conseguente a di-

vorzi (28% nel 2006). Nel 2007 il ricorso alla custodia esclusiva alla madre – che prima costituiva la tipologia di affidamento più ricorrente – è contestualmente diminuito, divenendo pari al 25,6% negli affidamenti disposti nelle separazioni e al 46,1% nei divorzi (rispettivamente 58,3% e 67,1% nell'anno precedente).

Nella riunione del coordinamento nazionale del 30 maggio 2009 è stato formato il nuovo Comitato Esecutivo dell'Osservatorio formato dal Presidente e dai colleghi Giulia Albiero (Messina), Germana Bertoli (Torino), Matilde Giammarco (Chieti), Corrado Rosina (Barcellona Pozzo di Gotto) e Ivana Terracciano Scognamiglio (Napoli). L'esecutivo rimarrà in carica per i prossimi tre anni.

Qui di seguito alcune tavole inserite nella ricerca dell'Istat

Tavola 1 - Separazioni e divorzi - Anni 1997-2007

	Separazion	i		Divorzi						
			JU Per 100.000			JU Per 100.000				
ANNI	Numero	matrimoni	abitanti	Numero	matrimoni	abitanti				
1997	60.281	185,6	104,8	33.342	99,8	58				
1998	62.737	195,1	108,9	33.510	100,9	58,2				
1999	64.915	203,9	112,6	34.341	104,2	59,6				
2000	71.969	228	124,6	37.573	114,9	65				
2001	75.890	242,7	132,2	40.051	123,8	69,8				
2002	79.642	256,5	139,3	41.835	130,6	73,2				
2003	81.744	266	141,9	43.856	138,6	76,1				
2004	83.179	272,7	143	45.097	143,8	77,5				
2005	82.291	272,1	140,4	47.036	151,2	80,3				
2006	80.407	268,1	136,4	49.534	160,6	84				
2007	81.359	273,7	137	50.669	165,4	85.3				

Tavola 10 - Separazioni personali per classe di età dei conjugi all'atto della separazione - Anno 2007

CLASSI DI ETÀ DEL MARITO	Classi di	Classi di età della moglie											
	14-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60 e olt	re Totale			
14-24	199	90	24	10	4	2	1	1	3	334			
25-29	561	1.358	506	135	35	22	3	12	5	2.637			
30-34	381	2.909	4.745	1.074	187	54	40	10	10	9.410			
35-39	133	1.247	6.063	6.637	1.267	195	33	13	26	15.614			
40-44	35	392	2.005	7.019	7.903	1.101	149	28	15	18.647			
45-49	21	146	511	1.875	6.422	4.405	552	82	26	14.040			
50-54	8	66	182	475	1.455	3.688	2.347	360	78	8.659			
55-59	10	27	89	136	328	956	1.990	1.409	320	5.265			
60 ed oltre	8	39	75	112	203	303	673	1.488	3.852	6.753			
Totale	1.356	6.274	14.200	17.473	17.804	10.726	5.788	3.403	4.335	81.359			

Tavola 20 - Figli affidati nelle separazioni personali dei coniugi per tipo di affidamento - Anno 2001-2007

		ri assoluti		Composizioni percentuali				
ANNI	Esclusivo al padre	Esclusivo alla madre	Condiviso (b)	A terzi	Totale	Esclusivo al padre	Esclusivo alla madre	Condiviso (b)
2002	2.426	50.504	6.238	312	59.480	4,1	84,9	10,5
2003	2.338	52.060	7.400	252	62.050	3,8	83,9	11,9
2004	2.338	53.478	8.178	298	64.292	3,6	83,2	12,7
2005	2.180	51.570	9.835	327	63.912	3,4	80,7	15,4
2006	1.546	36.856	24.536	318	63.256	2,4	58,3	38,8
2007	1.055	16.986	47.892	473	66.406	1,6	25,6	72,1

(a) Sono compresi i figli legittimi (nati dall'attuale matrimonio o da matrimonio precedente), legittimati e adottivi

(b) Congiunto e/o alternato prima del 16/03/2006, data di introduzione della Legge 54/2006

Tavola 53 - Importo mensile del contributo economico per i figli in separazioni e divorzi con figli minori affidati, per numero di figli minori -Anno 2007 (valori in euro)

	Separa	zioni	Divor	zi
NUMERO FI	Media Mediana		Media	Mediana
1 figlio	416,08	300	402,85	300
2 figli	613,56	500	577,93	465
3 figli e oltre	770,01	600	734,65	600
Totale	513,14	400	456,68	350

Dalla carta bollata al processo telematico



Dalla carta bollata al processo telematico ovvero

Ottimizzare e semplificare il lavoro proprio e quello degli altri grazie alle nuove tecnologie. È stato questo l'argomento dell'intervento tenuto dall'Avv. Massimo Melica, Presidente del CSIG, nell'incontro formativo organizzato dal Consiglio dell'Ordine l'11 novembre scorso, incentrato su un esame della professione forense alla luce delle opportunità offerte da una applicazione più intensa ma soprattutto consapevole degli strumenti e servizi informatici e telematici previsti dalla normativa: Posta Elettronica Certificata, firma digitale, Processo Civile Telematico e Polisweb.

Quest'ultimo servizio è stato da poco attivato anche presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ed al momento conta tra gli iscritti al nostro Albo già circa il 20% di utenti.

La finalità del PolisWeb è quella di fornire una serie di sevizi informativi e di consultazione. Può essere utilizzato sia accedendo ad appositi chioschi informativi messi a disposizione degli utenti presso gli Uffici Giudiziari, sfruttando un ambiente Intranet, sia in ambiente Internet tramite il Punto di Accesso mediante l'impiego di una connessione sicura e crittografata . In quest'ultimo caso per poter utilizzare il servizio occorre essere dotati di un computer e collegamento ad internet, possibilmente ADSL, e soprattutto di un certificato di autenticazione che può essere contenuto o in una smart card, da utilizzare con apposito lettore, o più comodamente in una chiavetta usb che provvederà a fornire al computer dell'utente l'autenticazione presso il sistema.

Il servizio è diretto agli avvocati, ai consulenti tecnici d'ufficio e di parte e consente la consultazione del PolisWeb della Cassazione (civile e penale), dei TAR e del Consiglio di Stato, dei registri Contenzioso Civile, Lavoro, Volontaria Giurisdizione ed Esecuzioni del PolisWeb Tribunale Civile - Corte d'Appello Civile, l'accesso al Processo Civile Telematico relativamente alle 16 sedi presso cui è stato avviato in via sperimentale, nonché la richiesta agli uffici del Ruolo della Procura della Repubblica delle informazioni che possono essere esibite ex art. 335 cpp. In particolare l'attività di consultazione è finalizzata alla visione delle informazioni relative agli eventi storici dei fascicoli (modifiche che il fascicolo ha subito e le future scadenze) ai quali l'utente ha accesso in quanto costituito in giudizio, tramite l'utilizzo di vari parametri di ricerca e, relativamente ai procedimenti rispetto ai quali non ha accesso in quanto non ancora costituito, di prendere cognizione del numero di Ruolo, del giudice istruttore e della sezione a cui sono stati assegnati nonché di un eventuale spostamento della data della prima udienza tramite la modalità "Archivio fascicoli" che effettua una ricerca nell'intera banca dati del tribunale di riferimento utilizzando i dati contenuti nell'atto di citazione (nome dell'attore, del convenuto e data di comparizione), di cui solo l'avvocato di parte convenuta è a conoscenza. I dati contenuti nel database sono soggetti ad aggiornamento in linea di massima ogni 24 ore. Questo comporta che il sistema di consultazione non fornisce agli Avvocati un dato aggiornato in tempo reale elemento, questo, importantissimo da valutare quando, per strategie difensive e processuali, si decida di depositare, o controllare i depositi effettuati da controparte, nell'ultimo giorno utile, in quanto, in tale circostanza, sarà necessaria una consultazione diretta in cancelleria.

Dalla attività di consultazione del PolisWeb rimangono esclusi, comunque, i dati relativi al Sistema informatico dei Giudici di Pace ma, da qualche mese è attivo in molte regioni, tra cui anche la nostra, un servizio di consultazione della banca dati facente capo al Sistema Informatico dei Giudici di Pace per gli affari civili; si tratta di un servizio gratuito, accessibile non solo agli operatori del diritto ma anche alle amministrazioni ed a tutti i cittadini in genere. È sufficiente collegarsi al sito http://gdp.giustizia.it/ e consentire al proprio browser di utilizzare la connessione sicura offerta dal sito per rendere possibile la consultazione

dello stato dei procedimenti proposti dinnanzi al Giudice di Pace potendo effettuare la ricerca per numero di ruolo generale, decreto ingiuntivo, sentenza e, in caso di procedimento introdotto con atto di citazione, data della prima udienza.

Essendo questo un servizio gratuito ed accessibile a tutti i cittadini i nomi delle parti in causa e dei procuratori risulteranno parzialmente oscurati.

È inoltre possibile effettuare la ricerca tramite numero di protocollo web in quanto il SCGP@Internet consente anche la redazione on line della nota di iscrizione a ruolo con codice a barre e/o del ricorso in opposizione a sanzione amministrativa (verbali, cartelle esattoriali, ordinanze del prefetto emesse a seguito di violazione del codice della strada, altre violazioni di competenza del giudice di pace non rientranti nelle materie escluse, ordinanze del prefetto per emissione di assegno a vuoto), anche se una volta compilato e stampato il ricorso e la nota di iscrizione a ruolo completa di codice a barre, è ancora necessario il tradizionale deposito degli atti o la loro spedizione alla cancelleria, tramite raccomandata A/R. Se si è indicata la casella di posta elettronica ad essa verranno inoltrati gli aggiornamenti e le comunicazioni riguardanti il procedimento.

E queste sono solo alcune delle novità che ci hanno interessato negli ultimi mesi e che cambiano e facilitano i nostri accessi agli uffici ed alle cancellerie rendendoci possibile il controllo di una data di rinvio anche la sera quando, all'improvviso, ci assale il dubbio "Ma non è che quella causa è domani e non l'ho segnata!".

L'incontro di cui questo articolo porta il titolo, è stato, quindi, di particolare interesse, in un momento come quello attuale in cui ci si deve, necessariamente, confrontare con le nuove tecnologie, con la PEC, con la firma digitale e con il PolisWeb. Un momento come questo nel quale, tutti i professionisti iscritti ad un Albo, indipendentemente dall'età e dal proprio rapporto con la tecnologia, devono dotarsi di posta elettronica certificata.

Un futuro che sembrava così lontano ce lo siamo ritrovati addosso all'improvviso (... mica tanto all'improvviso suggerirebbe chi vive il Diritto dell'Informatica come lavoro o come passione).

Un interrogativo, volutamente provocatorio, ci sorge però: come mai ad un incontro così importante in cui si è parlato del futuro della professione, in cui si è visto come cambierà il relazionarsi quotidiano con gli uffici e con le cancellerie, l'afflusso è stato così hasso?

Un collega ci suggeriva: "Colpa del tempo, quel giorno pioveva molto".

Sorridiamo ... già ... colpa del tempo.

Eppure ad ascoltare i commenti e i dubbi dei futuri utenti ci è sembrato che predominasse scetticismo e confusione su cosa fosse la PEC, che differenza ci fosse tra quest'ultima e la firma digitale e che cosa permettessero l'uno o l'altro strumento.

In ogni caso, per fortuna, la tecnologia permette anche di rivivere, in differita e comodamente seduti alla propria scrivania, anche il passato.

Potrete effettuare un download della registrazione dell'incontro all'indirizzo http://www.barmes.org/ public/ProfessioneAvvocato/ (volendo potrete anche scaricare l'archivio delle fotografie della giornata); unico inconveniente è che gli interrogativi che Vi sorgeranno non troveranno una risposta, quindi, per supplire tale mancanza, da questo numero, abbiamo deciso di dare un piccolo spazio a tutte le domande riguardanti il mondo della tecnologia in generale e del Diritto della Tecnologia e dell'Informatica in particolare, visto che svariate sono le problematiche che ci vengono poste nei corridoi del Tribunale. Potete inviare le vostre e-mail, che, tranne non richiediate espressamente di pubblicare i Vostri dati, resteranno anonime, alla casella di posta elettronica tecnologiaediritto@barmes.org.



